

SAN NAZARIO - VI

2018

PIANO DEGLI
INTERVENTI
ai sensi dell'art. 17 L.R. 11/2004

VARIANTE

approvato con D.C.C. n. 38
del 26/11/2012

**Norme Tecniche
Operative**

Arch. Eliodoro Simonetto

INDICE

TERMINOLOGIA.....	4
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I - APPLICAZIONE DEL PI	5
01 – DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI	7
02 - INDICI URBANISTICI	7
03 - INDICI EDILIZI	7
04 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI E DEFINIZIONI	7
05 - COSTRUZIONI INTERRATE – ACCESSORIE E PERTINENZIALI.....	8
06 - DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI.....	9
07 - PARCHEGGI = P.....	10
CAPO III – MODALITA' D'INTERVENTO	12
08 - INTERVENTI EDILIZI	12
TITOLO II - ZONIZZAZIONE.....	13
CAPO I - COORDINAMENTO URBANISTICO	13
09 - CLASSIFICAZIONE IN ZONE URBANISTICHE	13
CAPO II - ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI (A-B-C)	14
10. DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI.....	14
11 - ZONE DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE (A)	14
12 - EDIFICI DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE	15
13 - AMBITI DI TUTELA.....	16
14 - ZONE RESIDENZIALI B - C/1 – C/2.....	17
15 - DISCIPLINA DELLE AREE A VERDE	18
CAPO III - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D)	19
16 - DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	19
17 - ZONA PER INDUSTRIE E ARTIGIANATO DI PRODUZIONE = D/1.....	19
18 - ATTIVITA' RICETTIVE E PER IL TEMPO LIBERO - ZONA D/2.....	20
19 - ATTIVITA' PRODUTTIVE CONFERMATE	20
CAPO IV - ZONE AGRICOLE (E).....	22
20 - DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE AGRICOLE	22
21 - ZONE AGRICOLE E/2	22
22 - ZONE AGRICOLE E/3	23
23 - ZONE IMPRODUTTIVE E/5.....	23
CAPO V - ZONE DESTINATE AD USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE	24
24 - ZONE PER SPAZI PUBBLICI E SERVIZI DELLA RESIDENZA = SP	24
25 - ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE = F.....	24
26 - ZONE PER LA VIABILITA' E FASCE DI RISPETTO STRADALE S.....	25
27 - ZONE FERROVIARIE E FASCE DI RISPETTO FERROVIARIO	26
28 - VINCOLI	26
CAPO VI - ZONE SOGGETTE A PIANI ESECUTIVI.....	29
29 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI CONFERMATI PUAC	29
CAPO VII - TUTELA DELL'AMBIENTE.....	30
30 - TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE.....	30
31 - DIFESA DEL SUOLO	30
32 - PENALITA' AI FINI EDIFICATORI	31
33 - NORME DI TUTELA IDRAULICA E DEI CORPI IDRICI.....	31
CAPO VII - PIANO DI AREA DEL MASSICCIO DEL GRAPPA	36
34 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	36
34.bis- UNITA' DI PAESAGGIO	36
35 - VALORI NATURALISTICI E STORICI	38
36 - SISTEMA INSEDIATIVO, INFRASTRUTTURALE E TURISTICO	41
TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI	43

CAPO I - EDIFICI ESISTENTI	43
37 - EDIFICI ESISTENTI.....	43
CAPO II - ATTIVITA' A SERVIZIO DEL TRAFFICO	44
38 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE CARBURANTI.....	44
CAPO III - VARIE.....	45
39 – COSTRUZIONI VARIE.....	45
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	46
40 – VINCOLI E DEROGHE	46

TERMINOLOGIA

A	Ampliamento
CEC	Commissione edilizia comunale
CECI	Commissione edilizia comunale integrata
D	Distanze minime tra fabbricati
DC	Distanze minime dei fabbricati dai confini di proprietà
DS	Distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade
DZ	Distanze dai confini di zona
H	Altezza del fabbricato
I	Indici edificabilità
IED	Intervento edilizio diretto
IP	Indice di perequazione
MO	Manutenzione ordinaria
MS	Manutenzione straordinaria
NE	Nuova edificazione
NTA	Norme tecniche di attuazione
P	Parcheggi
PC	Piano di campagna
PI	Piano degli Interventi
PUA	Piano urbanistico attuativo
R/2/ID	Rischio medio idraulico
R3/ID	Rischio idraulico elevato
R3/IG	Rischio idrogeologico elevato
R4/ID	Rischio idraulico molto elevato
R4/IG	Rischio idrogeologico molto elevato
RS	Restauro e risanamento conservativo
RS/1	Restauro filologico
RS/2	Risanamento conservativo
RTE	Ristrutturazione edilizia
RTE/1	Ristrutturazione edilizia parziale
RTE/2	Ristrutturazione edilizia con ripetizione tipologica
RTU	Ristrutturazione urbanistica
SC	Superficie coperta
SE	Sostituzione edilizia
SF	Superficie fondiaria
ST	Superficie territoriale
SU	Superficie utile
U	Indice di utilizzazione
UF	Indice di utilizzazione fondiaria
UT	Indice di utilizzazione territoriale
V	Volume del fabbricato
Z. A	Zone di interesse architettonico ambientale
Z. A/1	Zone di interesse storico-ambientale
Z. A/2	Zone a verde privato
Z. B	Zone residenziali di completamento
Z. C/1	Zone residenziali di completamento
Z. C/2	Zone residenziali di espansione
Z. D	Zone per insediamenti produttivi
Z. D/1	Zone per industria e artigianato di produzione
Z. D/2	Zone per attrezzature ricettive e il tempo libero
Z. E/2	Zona agricola E/2
Z. E/3	Zona agricola E/3
Z. E/4	Zona agricola E/4
Z. E/5	Zona agricola E/5
Z. F	Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale
Z. F/1	Zona cimiteriale
Z. F/2	Zone per impianti tecnologici e servizi speciali
Z. S	Zone viabilità e rispetto stradale
Z. SP	Zone per attrezzature e servizi pubblici della residenza
Z. SP/1	Zone per l'istruzione
Z. SP/2	Zone per attrezzature d'interesse collettivo
Z. SP/3	Zone per attrezzature religiose
Z. SP/4	Zone per verde pubblico
Z. SP/5	Zone per impianti sportivi
Z. SP/6	Zone per parcheggi pubblici
ZTO	Zona territoriale omogenea

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - APPLICAZIONE DEL PI

01 – DISPOSIZIONI GENERALI

01.1 - ELABORATI DEL PI

01.1.1 - Sono elementi costitutivi del PI, oltre alla presente normativa, le tavole e gli elaborati indicati di seguito:

- Tavole di progetto:
 - 1 – Zonizzazione - scala 1: 5000
 - 2 – Zonizzazione – zone di dettaglio - scala 1: 2000
 - 3 – Ambiente - scala 1: 5000
- Schede Normative
- Norme Tecniche Operative (NTO)
- Regolamento Edilizio (RE)
- Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (PQAMA).

01.1.2 - Ove dovessero emergere discordanze nelle indicazioni risultanti dalle diverse planimetrie, si considerano prevalenti quelle contenute nella planimetria redatta in scala maggiore.

01.2 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PI

01.2.1 - Il PI si attua per mezzo di piani urbanistici attuativi (PUA) e interventi edilizi diretti (IED), secondo le modalità previste nella presente normativa.

01.2.2 - I Piani urbanistici attuativi (PUA) si applicano obbligatoriamente soltanto nelle zone del territorio comunale indicate nelle tavole e dalle norme di PI che richiedono una progettazione urbanistica intermedia tra il PI e l'intervento edilizio diretto.

Rispetto alle previsioni del PI i PUA possono prevedere le variazioni di perimetro e le trasposizioni di zona conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capienza massima consentita e della dotazione di spazi pubblici fissata dal punto 06 - DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 11/2004.

01.2.3 - In tutte le zone del territorio comunale, dove non sia prescritto il PUA, il PI si attua per intervento edilizio diretto (IED).

01.2.4 - Il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (PQAMA), che è un elaborato che fa parte del Piano degli Interventi (PI) secondo quanto stabilito dall'art. 17 ultimo comma, lett.d) della L.R. 11/2004, si applica all'intero territorio comunale, ed in particolare negli interventi sulle zone A, sugli edifici di interesse architettonico ambientale e relative aree di pertinenza, negli ambiti di tutela e di interesse ambientale; è ispirato a principi di uso consapevole del territorio, a criteri di qualità e sostenibilità, promuove la salvaguardia del patrimonio storico-ambientale, del paesaggio, nel rispetto del Codice di Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004, art. 131).

E' ispirato a principi di uso consapevole del territorio, a criteri di qualità e sostenibilità, promuove la salvaguardia del patrimonio storico-ambientale, del paesaggio, nel rispetto del Codice di Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004, art. 131).

01.3 - AMBITI TERRITORIALI DI INTERVENTO

01.3.1 - La delimitazione degli ambiti territoriali da sottoporre a piano urbanistico attuativo, è riportata nelle tavole e/o nelle schede normative del P.I. e normalmente coincide con il perimetro dell'intera zona omogenea.

Rispetto al P.I. gli strumenti urbanistici attuativi, possono prevedere modificazione del proprio perimetro con il limite massimo del 10 per cento della superficie originaria e trasposizioni di zone conseguenti alla definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza riduzione delle superfici per servizi.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione specifica, o con la stessa deliberazione di approvazione del piano attuativo, può delimitare ambiti di intervento o unità minime di intervento diverse rispetto a quelle indicate nelle tavole del P.I.. Il Consiglio Comunale definisce altresì il tipo di strumento da attuare individuandolo tra quelli previsti dall'art. 19 della L.R. 11/2004. Il consiglio Comunale ha facoltà di richiedere la preventiva redazione di un PUA per interventi richiesti in qualsiasi zona, qualora l'assenza o la carenza delle opere di urbanizzazione lo giustifichino.

01.3.2 - All'interno degli ambiti territoriali di cui al punto precedente, la superficie edificabile,

calcolata in base agli indici territoriali, va suddivisa pro-quota tra le diverse proprietà, in relazione alla superficie territoriale da queste posseduta.

E' ammesso il trasferimento di superficie edificabile all'interno dell'ambito territoriale.

01.3.3 In ambiti particolari appositamente individuati, sono previste delle schede normative che prevedono norme specifiche, valide solo al loro interno, che a seconda dei casi, integrano le norme di zona oppure le sostituiscono integralmente con specifiche modalità di intervento, destinazioni d'uso, parametri urbanistici ed edilizi prescrizioni e/o indicazioni particolari su modalità esecutive e caratteristiche costruttive ecc.

01.4 - PIANO DI AREA DEL MASSICCIO DEL GRAPPA

Il territorio comunale è compreso nel Piano di Area del Massiccio del Grappa (PAMG), adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 7092 del 23/12/1986.

Il PAMG ha valenza paesistica ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 490/1999.

Valgono quindi le direttive, prescrizioni e vincoli riportati direttamente nel PAMG, nonché quelle elaborate nel presente PI, in adempimento alle indicazioni dello stesso PAMG.

CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI

02 - INDICI URBANISTICI

02.1 - Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale si applicano in caso di PUA.

02.2 - Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria si applicano in caso di IED.

02.3 - Tutti gli indici sono calcolati conformemente alle definizioni dei vari parametri urbanistici definiti dal Regolamento Edilizio.

02.4 - Indice di perequazione = IP

Per indice di perequazione territoriale deve intendersi la massima superficie utile SU, come definita nel punto 03 - INDICI EDILIZI, destinata all'edilizia privata, costruibile per ogni mq di superficie territoriale ST.

02.5 - Indici edificabilità

Ai soli fini del computo degli oneri e degli standards urbanistici, la trasformazione da indici di utilizzazione (U espressi in mq/mq) ad indici di edificabilità (I espressi in mc/mq) va eseguita secondo la seguente formula: $I = U \times 4,5$, dove il fattore 4,5 indica l'altezza virtuale.

03 - INDICI EDILIZI

03.1 - Il calcolo della Superficie Utile ai fini urbanistici va eseguito nel modo di seguito indicato e utilizzando le definizioni dei parametri edilizi definiti dal Regolamento Edilizio.

03.1 Per superficie utile deve intendersi la somma delle superfici di pavimento di tutti i piani fuori terra, con riferimento al piano campagna, misurate al netto di murature, pilastri., tramezzi, squinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne e vani ascensore, di logge, balconi e porticati.

03.2 Nel computo della superficie utile abitabile delle unità residenziali vanno inclusi:

- a) gli attici, i sottotetti abitabili o le parti di sottotetto con altezza media misurata dal pavimento all' intradosso della struttura di copertura, maggiore di ml. 1,50, calcolata a partire dalla quota di ml 1,00;;
- b) I corpi a sbalzo chiusi.
- c) le logge per le loro parti rientranti oltre i ml. 1,50.

03.3 Dallo stesso computo sono esclusi:

a) le superfici per servizi ed accessori, comprendenti:

- soffitte e volumi tecnici; nonchè cantinole, centrali termiche e altri locali a stretto servizio della residenza e con superficie complessiva fino ad un massimo di 8 mq
 - autorimesse singole e collettive
 - androni di ingresso
 - logge, balconi e portici privati
- fino ad una superficie complessiva non residenziale sia contenuta entro il 50% della superficie utile abitabile;

b) i locali interrati (è ammessa la detrazione di un solo livello interrato).

c) i locali seminterrati aventi qualsiasi destinazione che emergono rispetto al piano campagna originario fino a cm. 100, misurati all'intradosso del solaio, compresi nell'area di sedime del fabbricato;

d) gli annessi rustici;

e) i sottotetti non abitabili per le parti in cui l'altezza media misurata dal pavimento all'intradosso della struttura della copertura, sia inferiore a ml. 1,50, (calcolata come al precedente punto 1.2 a)..

f) i portici ad uso pubblico:

g) i portici privati aperti su due o tre lati fino al limite del 20 % della superficie coperta dell'edificio (misurata escludendo il portico stesso) .

03.5. Calcolo degli indici

Il calcolo degli indici edilizi relativi agli edifici esistenti va eseguito secondo le prescrizioni del presente articolo.

Gli indici riportati nella presente normativa sono sempre indici massimi; La norma non si applica per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamento di edifici esistenti.

strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m

04 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI E DEFINIZIONI

04.1. Sulla base dell'assetto della proprietà alla data di adozione del PRG, ogni edificio esistente determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso pertinente.

04.2. Una superficie fondiaria o territoriale si definisce saturata quando gli edifici costruiti hanno utilizzato il massimo degli indici volumi edificabili consentiti dai rispettivi indici. La definitiva demolizione totale o parziale di un fabbricato, riduce o annulla il vincolo di inedificabilità corrispondente.

04.3. Le superfici territoriali e fondiari relative agli edifici esistenti o realizzati dall'attuazione del Piano Regolatore non potranno essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità, se non per raggiungere l'edificabilità massima concessa, nel caso di utilizzazione parziale.

Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono o s'intendono conservare, sia frazionata allo scopo di realizzare nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di PI vanno comunque rispettati, sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare. Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con atto di vincolo su terreno edificabile contiguo purché tale terreno formi una sola figura geometrica con l'area di proprietà anche se non ricadente in una stessa zona, purché funzionalmente omogenea.

04.4. Negli elaborati richiesti per gli strumenti attuativi, a dimostrazione del calcolo degli indici, dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare l'individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza, distinti in territoriali e fondiari, con i relativi estratti di mappa e dati catastali delle proprietà, distinguendo le aree saturate da quelle non saturate.

In caso di discordanza con la situazione catastale, prevale la dimostrata situazione reale.

04.5. Presso L'Ufficio Tecnico Comunale è conservata una copia delle mappe catastali vigenti, che viene aggiornata a cura di detto Ufficio, sulla base delle costruzioni realizzate; su di esse devono essere indicate le aree di pertinenza, vincolate ai sensi del punto 04.3 del presente articolo.

05 - COSTRUZIONI INTERRATE – ACCESSORIE E PERTINENZIALI

05.1 – Costruzioni interrato

05.1.1 Sono ammesse costruzioni completamente interrato fino al piano campagna, qualora siano pertinenti ed accessorie ad edifici principali fuori terra. Sono ammesse lievi modifiche al piano di campagna originario attraverso appositi provvedimenti edilizi per una migliore conformazione dello stato dei luoghi. Le costruzioni interrato non concorrono nel calcolo degli indici di edificabilità solo quando abbiano destinazione accessoria o pertinenziale e siano realizzate in funzione del fabbricato principale e ad esso funzionalmente collegato

05.1.2. La superficie utile della parte interrato potrà estendersi anche fuori del perimetro edificato per non oltre il 50% della superficie rimanente del lotto edificabile. Tali costruzioni possono essere realizzate a confine; non devono in ogni caso essere occupate le fasce di rispetto stradale.

05.1.3. Le costruzioni interrato devono avere le pareti perimetrali a contatto del terreno con le sole eccezioni ammesse dalle presenti norme e dalle disposizioni legislative vigenti; l'interramento può anche essere realizzato artificialmente con movimenti di terra purché espressamente richiesto ed autorizzato con il provvedimento edilizio.

05.2 Costruzioni accessorie e pertinenziali

05.2.1. Nei nuovi interventi edilizi tutti i locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, strutture in materiale plastico e simili per la protezione degli autoveicoli ecc. devono essere compresi oppure, se distinti, armonicamente composti con l'edificio principale, sia nella forma, sia nei materiali.

05.2.2. Per i fabbricati esistenti alla data di approvazione del P.R.G., qualora ne siano sprovvisti, sono ammessi locali accessori quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, strutture in materiale plastico e simili per la protezione degli autoveicoli ecc., nella misura massima di mq. 18 per ogni alloggio, anche staccati dal fabbricato principale, purché armonicamente inseriti. L'altezza massima delle costruzioni accessorie non può superare i ml. 2,50 fuori terra. Tali volumi accessori non saranno presi in considerazione nel calcolo della superficie utile.

In via prioritaria deve essere recuperato il volume di eventuali baracche o altri simili manufatti esistenti sul lotto di proprietà della ditta richiedente.

Nel caso di un fabbricato con più unità abitative carenti di autorimesse il progetto deve essere unitario.

Per tali locali accessori dovranno essere rispettate le distanze secondo quanto previsto nelle N.T.O del PI, e secondo quanto stabilito nel codice civile.

Sono altresì considerate pertinenze di cui all'art. 3 comma 1 lett. E.6) del D.P.R. 380/2001 e soggette a provvedimento edilizio:

- a. le strutture mobili, tendaggi e teli mobili stagionali, pergolati o altre strutture ombreggianti. Questi ultimi dovranno avere i seguenti limiti e caratteristiche:
 - La superficie delle "pompeiane" non potrà essere superiore a 1/3 dell'area a giardino con un

massimo di mq. 20

- altezza massima ml. 2,80, misurata nel punto più alto all'estradosso della struttura;
 - Preferibilmente devono essere addossati al fabbricato principale ed avere una sporgenza massima della struttura di coperto dai ritti di sostegno di mt. 0,50; possono essere anche coperte con tende solari avvolgibili purchè indicate nel progetto o comunque autorizzate.
- b. Nelle zone a destinazione residenziale è ammessa, in deroga agli indici di edificabilità comunque denominati l'installazione di casette in legno, nel rispetto dei seguenti limiti e caratteristiche:
- superficie coperta massima = 12 mq
 - altezza massima ml. 2,50, misurata nel punto più alto all'estradosso della struttura;
 - distanza dai confini di proprietà di 1,50 ml, distanze inferiori previo consenso scritto e registrato tra i proprietari confinanti;
 - distanze minima dalle strade ml 3,00;
 - il tetto sarà a falda inclinata singola o doppia con sporgenza massima di 50 cm con i seguenti materiali di finitura:
 - in legno naturale o trattato con impregnanti;
 - tegole canadesi di colore grigio, marrone o rosso mattone;
 - lamiera grecata di colore grigio, marrone o rosso mattone.
 - i manufatti saranno realizzati in legno, privi di qualsiasi fondazione stabile e di palese removibilità.

Si riportano di seguito ed a titolo esemplificativo i manufatti e gli interventi che pur costituendo pertinenze di edifici esistenti, non rientrano tra quelli disciplinati dall'art. 3 comma 1 lett. E.6) del D.P.R. 380/2001 e non sono pertanto soggetti a titolo edilizio:

- a. le serre stagionali mobili prive di strutture murarie (telaio leggero – plastica, legno, alluminio e simili- e rivestimento trasparente morbido – tessuto, nylon e simili – con altezza netta della struttura fino a 2,50 m purché volte esclusivamente alla protezione o forzatura delle coltivazioni).
- b. barbecue privi di copertura, fontane di modeste dimensioni, sculture ed altri elementi di arredo esterno.
- c. le tende da sole inserite nel contesto dell'edificio con sporgenza massima di m. 1,50;

MANUFATTI IN ZONA AGRICOLA

Nelle zone agricole ai sensi del punto 5 ter art. 44 LR. 11/04, sono ammessi in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo, la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo con le seguenti caratteristiche:

<u>superficie del fondo agricolo</u>	<u>superficie lorda</u>
- fino a 500 mq	9 mq
- da 501 a 1000 mq	15 mq
- superiori a 1000 mq	20 mq

- altezza massima 2,50 ml, misurata nel punto più alto all'estradosso della struttura;
- il tetto sarà a falda inclinata singola o doppia con i seguenti materiali di finitura:
 - in legno naturale o trattato con impregnanti;
 - tegole canadesi di colore grigio, marrone o rosso mattone;
 - lamiera grecata di colore grigio, marrone o rosso mattone.
- distanza dai confini di proprietà di 1,5 ml, distanze inferiori previo consenso scritto fra proprietari confinanti;
- distanza minima dalle strade ml 3,00.

06 - DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI

06.1 dotazione di spazi pubblici negli IED

In sede di rilascio della concessione edilizia, al fine di migliorare situazioni di particolare carenza, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di chiedere la cessione di aree da destinare alla realizzazione di spazi a verde e/o parcheggio nella seguente misura:

06.1.1 nelle zone residenziali di completamento C/1, per le nuove costruzioni il 15% di superficie utile;

06.1.2 nelle zone D/1 per le nuove costruzioni il 5% della superficie fondiaria.
La cessione avviene a scomputo del pagamento degli oneri tabellari.

06.2 - dotazione di spazi pubblici nei PUA

06.2.1. PUA per insediamenti residenziali.

a) Aree destinate all'urbanizzazione primaria

- strade (secondo le necessità e con le caratteristiche dimensionali definite dal R.E.)
- spazi a verde attrezzato e parcheggi 10.00 mq/ab,
(parcheggio minimo 5 mq/ab)

b) Aree destinate all'urbanizzazione secondaria (per le sole zone di espansione residenziale):

Totale b) 20,00 mq/ab.

Totale a+b 30.00 mq/ab.

Come definito nel dimensionamento del PATI ad ogni abitante si attribuiscono 190 mc di volume edificabile, che ai sensi del precedente 02.5 - *Indici* edificabilità corrispondono una superficie utile S.U. di $190/4,5 = 42,22$ mq 02.5 - *Indici* edificabilità

06.2.2. PUA per insediamenti artigianali e industriali

a) Aree destinate all'urbanizzazione primaria: come minimo il 10% della superficie territoriale.

b) Aree destinate all'urbanizzazione secondaria: come minimo il 10% della superficie territoriale.

La percentuale relativa alle opere di urbanizzazione secondaria può essere ridotta dal comune fino al 4% mediante convenzione in cui il Comune ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione delle superfici.

06.2.3. PUA per insediamenti commerciali

Aree destinate ai servizi: min. 1 mq/mq SU

06.2.4. PUA per insediamenti misti

Nelle zone destinate ad insediamenti misti, la dotazione di spazi pubblici dovrà rispettare i limiti di cui ai punti precedenti, in relazione alle quote parti delle diverse destinazioni.

Nelle zone commerciali-annonarie, la dotazione di spazi pubblici ricavata in sede di PUA può essere quella prevista al *punto 0.6.2.2* per le zone artigianali e industriali; qualora poi, in fase di attuazione, siano realizzati edifici con destinazione prevalente commerciale e direzionale, la dotazione complessiva di spazi pubblici, da verificarsi in sede di concessione edilizia, dovrà rispettare i limiti previsti al *punto 06.2.3*.

In tal caso gli spazi pubblici, per la parte eccedente la quota prevista al *punto 06.2.1*, già reperita in sede di PUA, vanno ricavati all'interno della superficie fondiaria.

06.2.5. Tali aree sono assicurate mediante vincolo di destinazione sia di aree pubbliche sia di aree ad uso pubblico.

06.2.6. Le aree per spazi pubblici destinati all'urbanizzazione secondaria possono essere monetizzabili a discrezione dell'Amministrazione Comunale e calcolate a scomputo degli oneri di cui alla L.10/77, qualora all'interno di una zona la loro superficie complessiva sia inferiore a 2000 mq; sopra tale limite è prevista la cessione obbligatoria delle aree.

07 - PARCHEGGI = P

07.1. A completamento di quanto indicato al precedente punto 06, è obbligatorio in tutti gli interventi di ristrutturazione con ricostruzione e nuova costruzione predisporre parcheggi privati ai sensi dell'art. 2 della legge 122/1989 nelle seguenti misure:

- per fabbricati residenziali, un posto auto coperto per appartamento anche moncamera e comunque spazi per parcheggi privati in misura non inferiore ad 1 mq ogni 10 mc di costruzione, oppure di 1 mq ogni 2,50 mq di Su.

- per attività artigianali, industriali, magazzini e simili: mq 10,00 per ogni 100,00 (o frazione di 100 mq di SU);

- per attività commerciali con superficie di vendita maggiore di mq 250,00: mq 15,00 ogni mq 100,00 di SU di vendita;

- per attività commerciali con superficie di vendita inferiore a mq 250,00: mq 10,00 ogni mq (o frazione di 100 mq) di SU di vendita;

- per attività alberghiere, sanitarie e simili: un posto auto ogni 2 camere e comunque non meno di mq 10 ogni 100,00 mq (o frazione di 100 mq) di SU;

- per teatri, cinematografi, ristoranti e simili: mq 100,00 ogni mq 100,00 mq (o frazione di 100 mq) di SU;

- per attività direzionali e simili: mq 30,00 ogni mq 100,00 mq (o frazione di 100 mq) di SU

07.2. Nelle aree suddette oltre al posto macchina è computabile anche lo spazio strettamente necessario alla manovra degli automezzi per il loro posteggio.

07.3. Le aree destinate ai parcheggi privati - interne od esterne, coperte o scoperte - devono essere vincolate all'uso di parcheggio con apposita indicazione negli elaborati relativi alle destinazioni d'uso e con costituzione di vincolo e/o di servitù a richiesta del Comune.

07.4. Nelle zone A le aree per parcheggi possono essere monetizzate a discrezione dell'Amministrazione Comunale qualora non sia possibile reperirle all'interno della superficie fondiaria.

07.5. Nei P.U.A. la dotazione di parcheggio ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, è comprensiva dei parcheggi pubblici previsti, a condizione che lo stesso PUA definisca per ogni lotto la superficie di parcheggio pubblico già prevista.

CAPO III – MODALITA' D'INTERVENTO

08 - INTERVENTI EDILIZI

08.1. categorie d'intervento

Le categorie di intervento previste sono quelle dell'art. 3 del DPR 380/2001, ad eccezione degli interventi nel centro storico ZTO A e in tutti gli edifici di interesse storico-ambientale e relative ambiti di tutela, dove le categorie di intervento sono quelle riportate nel PQAMA.

TITOLO II - ZONIZZAZIONE

CAPO I - COORDINAMENTO URBANISTICO

09 - CLASSIFICAZIONE IN ZONE URBANISTICHE

09.1 - Zone per insediamenti residenziali = A-B-C

- zone di interesse architettonico ambientale = A
- zone di interesse storico-ambientale = A/1
- verde privato = A/2
- zone residenziali di completamento = B e C/1
- zone residenziali di espansione = C/2

09.2 - Zone per insediamenti produttivi = D

- D/1 - Industria - artigianato di produzione
- D/2 - Attrezzature ricettive e per il tempo libero.

09.3 - Zone agricole = E

- zone agricole (E/2 - E/3 - E/4 - E/5)

09.4 - Zone per spazi pubblici a servizio della residenza = SP

- zone esistenti e di progetto per l'istruzione (SP/1)
- zone esistenti e di progetto per attività di interesse collettivo (SP/2)
- zone esistenti e di progetto per attrezzature religiose (SP/3)
- zone a verde pubblico (SP/4)
- zone per impianti sportivi (SP/5)
- zone per parcheggi (SP/6).

09.5 - Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale = F

- zone cimiteriali (F/1)
- zone speciali per campeggi (F/2)
- zone a parco fluviale (F/3).

09.6 - Zone per la viabilità e fasce di rispetto stradale = S

09.7 - Zone ferroviarie

09.8 - Sono pure individuati nelle tavole di PI:

- a- edifici di valore architettonico ed ambientale;
- b- ambiti di tutela per edifici di valore architettonico - ambientale esterni alle ZTO (A);
- c- attività produttive confermate;
- d - testimonianze della storia, cultura e tradizioni locali;
- e - testimonianze del paesaggio agrario tradizionale;
- f - aree e elementi di particolare valore paesaggistico;
- g- zone boschive e forestali;
- h- parchi naturali;
- i - coni visuali;
- l - zone di dissesto idrogeologico;
- m - zone vincolate:

- vincolo cimiteriale

- vincolo idrogeologico

- fasce di rispetto dei corsi d'acqua.

09.9 - schede normative

Nel caso di ambiti con caratteristiche particolari che necessitano di indicazioni progettuali specifiche, le modalità di intervento ed i parametri urbanistici sono riportati nelle schede normative allegate.

CAPO II - ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI (A-B-C)

10. DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

10.1. Nelle zone residenziali sono consentite le seguenti destinazioni:

- a- residenza;
- b- annessi alla residenza (garage, depositi attrezzi, tettoie, ecc.);
- c) - strutture direzionali (uffici pubblici e privati);
- d) - esercizi commerciali di vicinato e medie strutture di vendita attività commerciali fino a 250 mq. per unità di sup. di vendita
- e) - attrezzature pubbliche, servizi sociali e sanitari (ambulatori medici, case di riposo, etc.);
- f) - attrezzature turistico-ricettive: alberghi, pensioni, ristoranti, bar;
- g) - attrezzature per lo svago ed il divertimento purché non arrechino disturbo al vicinato e siano dotate di adeguate aree a parcheggio: teatri e cinematografi;
- g bis) sedi per associazioni culturali e religiose;

- h) attività artigianali, per una superficie utile massima di 250 mq. per unità; limitatamente al piano terra e primo, alle seguenti condizioni:
 - ◆ le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non contrastino con l'esigenza primaria di un armonico inserimento del manufatto nel contesto formato o in corso di formazione;
 - ◆ le attività non siano fonte di emissioni inquinanti, nocive, insalubri o comunque incompatibili con la destinazione residenziale e non eccedano i normali e, a giudizio dell'ULSS, tollerabili livelli di rumorosità; la sussistenza delle condizioni richiamate dovrà essere adeguatamente documentata mediante apposite perizie o autocertificazioni richiedibili anche prima del rilascio del provvedimento edilizio. A tal fine dovrà essere sempre segnalata al Comune e agli Uffici competenti ogni modifica del processo produttivo.

- i) autorimesse pubbliche e private se compatibili con i caratteri edilizi-architettonici della zona ;
- j- officine di riparazione per veicoli, purché sia garantita una superficie di parcheggio privato pari ad almeno 3 volte la superficie utile dell'officina e purché i locali siano dotati di ambienti acusticamente protetti;
- k- stazioni di servizio e distributori di carburanti.

10.2. Dalle zone residenziali sono escluse le seguenti destinazioni:

- a- depositi e magazzini di merci all'ingrosso;
 - b- attività commerciali con superficie di vendita superiore a 250 mq per unità;
 - c- industrie;
 - d- mattatoi e laboratori di preconfezionamento carni con utilizzo di carni vive;
 - e- stalle, scuderie, porcaie, pollai, allevamenti antigenici;
 - f- ogni altra attività che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, risulta in contrasto con il carattere residenziale della zona.
- Per i depositi e magazzini all'ingrosso, le grandi attività commerciali, le industrie esistenti nelle zone residenziali sono consentiti solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

10.3. Nel caso di interventi di edilizia sovvenzionata o convenzionata è possibile, previa delibera del Consiglio Comunale di approvazione del progetto planivolumetrico, incrementare gli indici di utilizzazione previsti dal PI per le diverse zone residenziali, con esclusione delle zone A. L'incremento, che viene applicato in sede di rilascio della concessione edilizia, è così definito:

- il 50% dell'indice di utilizzazione fondiaria o territoriale per zone con UF o UT inferiore o uguale a 0,50 mq/mq;
- il 30% dell'indice di utilizzazione fondiaria o territoriale per zone con UF o UT superiore a 0,50 mq/mq

In ogni caso, la dotazione di spazi pubblici relativa al volume eccedente rispetto agli indici di zona, calcolata secondo le prescrizioni del punto 06 - DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI, va ricavata all'interno della superficie fondiaria.

11 - ZONE DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE (A)

11.1. individuazione

11.1.1 Sono le parti del territorio interessate da agglomerati che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; si individuano delle seguenti sottozone:

- a) Zona A/1 – Centro storico

Comprende gli insediamenti maggiori di valore storico-ambientale, antecedente alla data di impianto del catasto italiano, aventi originariamente carattere urbano.

b) Zona A/2 – Verde privato

Comprende i parchi, i giardini o gli ambienti di particolare valore naturale e paesaggistico, annessi ad edifici privi di valore formale.

11.2. destinazioni d'uso

Valgono le norme previste del punto 10.

11.3. modalità d'intervento

11.3.1. Zona A/1 – Centro storico

11.3.1.1. Edifici di interesse storico - ambientale

Valgono le prescrizioni del punto 12.

11.3.1.2. Altri edifici:

mediante IED sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RS/1 - RS/2), ristrutturazione edilizia (RTE/1- RTE/2), nonché ampliamento, in misura non superiore a 10 mq SU per unità abitativa.

11.3.1.3 Aree libere A/1a:

mediante IED sono ammessi interventi di nuova edificazione con vincolo tipologico (NE/1) nel rispetto delle norme planivolumetriche, tipologiche ed architettoniche, contenute nel PQAMA, che in questo caso rivestono carattere prescrittivo;

- UF = indice di utilizzazione fondiaria = 0.40 mq/mq

- H = altezza massima = 8,50 m, non si dovrà in ogni caso superare l'altezza degli edifici di interesse storico-ambientale adiacenti.

11.3.1.4 Annessi rustici e allevamenti domestici

Sono ammesse le attività connesse all'agricoltura, con le seguenti prescrizioni:

- mediante IED sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS) restauro e risanamento conservativo (RS/1 - RS/2), ristrutturazione edilizia (RTE/1 - RTE/2), ampliamento nei limiti fissati dalla L.R. 24/85;

- mediante PUA sono ammessi tutti gli altri interventi nel rispetto dei limiti fissati dalla L.R. 24/85; è ammessa la trasposizione di volume nell'ambito della zona o verso zone agricole contigue;

- è ammesso il cambiamento di destinazione d'uso da annesso rustico o allevamento aziendale, a residenza, solamente per gli edifici esistenti al 09/03/1989, data di adozione del PI.

11.3.2 Zone A/2 – Verde privato

11.3.2.1 Edifici di interesse storico-ambientale

Valgono le prescrizioni del punto 12.

11.3.2.2 Altri edifici

mediante IED sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS) restauro e risanamento conservativo (RS/1 - RS/2), ristrutturazione edilizia (RTE/1-RTE/2), ampliamento in misura non superiore a 50 mq di SU per unità abitativa per demolizione con ricostruzione mantenendo il volume esistente ;

11.3.2.3 Aree libere

Non sono ammesse nuove costruzioni.

Sono consentite strutture accessorie (serre, orangerie, ricovero attrezzi da giardino, ecc.) e sportive di uso privato prive di copertura.

11.4.- prescrizioni particolari

Gli interventi di cui al presente articolo non devono contrastare con il valore di bene storico-ambientale degli edifici o della zona; vanno altresì rispettate le indicazioni planivolumetriche, tipologiche ed architettoniche, contenute nel PQAMA.

12 - EDIFICI DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE

12.1. individuazione

12.1.1 Nelle Planimetrie del PI sono individuati con apposita simbologia gli immobili e le aree vincolati ai sensi del DLgs 42/2004, nonché gli edifici di interesse storico-ambientale, con le seguenti categorie.

1- Edifici con grado di protezione 1

Edifici di notevole valore storico ed artistico di cui si propone la conservazione integrale di ogni parte, esterna ed interna.

2- Edifici con grado di protezione 2

Edifici di valore storico ed architettonico di cui si propone la conservazione dell'involucro esterno e dell'impianto distributivo interno.

3- Edifici con grado di protezione 3

Edifici di valore storico ed ambientale di cui interessa la conservazione dell'involucro esterno e di elementi Strutturali e funzionali interni.

4- Edifici con grado di protezione 4

Edifici di valore storico, architettonico e/o ambientale, fortemente degradati e/o parzialmente ristrutturati, di cui interessa il ripristino dell'involucro esterno secondo le caratteristiche ed i modelli originari.

5- Edifici privi di valore

Edifici antichi ormai completamente trasformati, oppure edifici recenti privi di valore storico e ambientale.

12.2. destinazioni d'uso

Per gli edifici con grado di protezione 1) e 2) sono ammessi le destinazioni di cui ai punti a) b) c) d) e) f) g) del punto 10.1.

Per gli edifici con grado di protezione 3) 4) sono altresì ammesse, oltre alle precedenti, le destinazioni di cui al punto h) del punto 10.1.

Per tutti gli edifici di valore architettonico ed ambientale confinanti o compresi con le zone agricole è altresì ammesso l'utilizzo per finalità agrituristiche e, solamente per le parti non residenziali, l'utilizzo come annessi rustici ed allevamenti aziendali.

12.3. modalità d'intervento

Premesso che:

- ◆ gli interventi di cui al presente articolo non devono contrastare con il valore di bene architettonico o ambientale degli edifici o della zona ;
- ◆ che vanno rispettate le indicazioni e le prescrizioni planivolumetriche, tipologiche ed architettoniche contenute nel PQAMA , di cui alla presente normativa;
- ◆ che le categorie di intervento qui individuate fanno riferimento alle definizioni contenute nel PQAMA all'art. 4;
- ◆ che il Responsabile potrà richiedere ulteriori approfondimenti, elaborati, documenti, campionature, etc. ritenuti necessari per le valutazioni progettuali e del contesto in cui si inserisce l'intervento;

il PI si attua attraverso IED, con i seguenti interventi:

12.3.1 Edifici con grado di protezione 1

Sono previsti interventi di restauro filologico (RS/1): in seguito a presentazione di idonea documentazione d'indagine possono essere ammessi altresì interventi di risanamento conservativo (RS/2), anche con la possibilità di un uso diverso delle unità immobiliari.

Per gli edifici con grado di protezione 1 tutti gli interventi edilizi devono avere titolo abilitativo o comunicazione, anche quelli di cui all'art. 6 del DPR 380/2001, escluse le lettere, c), d), e), e bis).

12.3.2 Edifici con grado di protezione 2

Sono previsti interventi di risanamento conservativo, (RS/2): in seguito a presentazione di idonea documentazione d'indagine possono essere ammessi altresì interventi di ristrutturazione edilizia parziale (RTE/1) e ristrutturazione edilizia con ripetizione tipologica (RTE/2) anche con la possibilità di un diverso taglio delle unità immobiliari.

Per gli edifici con grado di protezione 2 tutti gli interventi edilizi devono avere titolo abilitativo o comunicazione, anche quelli di cui all'art. 6 del DPR 380/2001, escluse le lettere, c), d), e), e bis).

12.3.3 Edifici con grado di protezione 3

Sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia parziale (RTE/1): in seguito a presentazione di idonea documentazione d'indagine possono essere ammessi altresì interventi di ristrutturazione edilizia con ripetizione tipologica (RTE/2),, ampliamento con vincolo tipologico (A/1)secondo quanto previsto dal PQAMA .

.

12.3.4 Edifici con grado di protezione 4

Sono previsti interventi di ristrutturazione edilizia con ripetizione tipologica (RTE/2) , ampliamento con vincolo tipologico (A/1) secondo quanto previsto dal PQAMA .

.

12.3.5 - Gli edifici di interesse storico-ambientale, risalenti a prima della seconda guerra mondiale, anche nell'eventualità che non siano classificati come tali dal PI, vanno comunque tutelati e recuperati; tuttavia non è ammesso il recupero e la ricostruzione di edifici che a causa del loro degrado sono crollati completamente e di cui non è possibile individuarne o documentare la sagoma planivolumetrica originaria. Le destinazioni ammesse sono quelle originarie compatibili con la ZTO di appartenenza e/o comunque la residenza. Il recupero o la ricostruzione avverranno secondo la metodologia riportata nei "Sussidi Operativi" compatibilmente con gli eventuali ulteriori vincoli esistenti all'interno delle zone a rischio idrogeologico.

13 - AMBITI DI TUTELA

13.1 individuazione

Per gli edifici di interesse storico-ambientale non compresi nelle zone A, vengono individuati nelle tavole del PI gli ambiti di tutela. Essi riguardano l'area di pertinenza funzionale e formale

dell'edificio, compresi gli elementi naturali (alberi, siepi, carrarecce, sentieri, ecc.) che concorrono alla formazione dell'unità ambientale dell'immobile.

Di conseguenza le modalità di intervento e/o di vincolo si applicano anche a questi elementi.

13.2 destinazioni d'uso

Valgono le norme previste dal PI per le zone nelle quali sono inseriti gli ambiti di tutela.

13.3 modalità d'intervento

13.3.1 Edifici di interesse storico-ambientale

Valgono le prescrizioni del punto 12.

13.3.2 Altri edifici

- mediante IED sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RS/1 - RS/2), ristrutturazione edilizia (RTE/1-RTE/2), nonché ampliamento della SU in misura non superiore a 30 mq per unità abitativa;

- mediante PUA sono ammessi tutti gli interventi nel rispetto degli indici di zona; l'altezza massima non può comunque superare l'altezza degli edifici circostanti di valore architettonico o ambientale.

13.3.3 Annessi rustici ed allevamenti aziendali

Negli ambiti di tutela compresi nelle zone agricole sono ammesse attività connesse all'agricoltura, con le seguenti prescrizioni:

- mediante IED sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (MO) e straordinaria (MS), restauro e risanamento conservativo (RS/1 -RS/2), ristrutturazione edilizia (RTE/1 - RTE/2), ampliamento degli edifici esistenti nei limiti fissati dalla L.R. 24/1985;

13.4 prescrizioni particolari

Gli interventi di cui al presente articolo non devono contrastare con il valore di bene architettonico o ambientale degli edifici o della zona; vanno altresì rispettate le indicazioni planivolumetriche del PQAMA .

13.5 disciplina interventi per zone ed edifici di interesse storico-ambientale

13.5.1 I PUA ed i progetti edilizi riguardanti gli interventi nelle ZTO A e negli ambiti di tutela, di cui ai punti 11 e 13 della presente normativa, devono rispettare gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni contenute nel PQAMA.

14 - ZONE RESIDENZIALI B - C/1 – C/2

14.1 ZONE RESIDENZIALI COMPLETAMENTO = B - C/1

14.1.1 individuazione

Comprendono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, per le quali il PI prevede il completamento e la saturazione degli indici, mediante l'edificazione nei lotti ancora liberi.

14.1.2 destinazioni d'uso.

Valgono le norme previste dal punto 10.

14.1.3 modalità d'intervento

In queste zone il PI si attua generalmente per IED.

Sono ammessi tutti gli interventi previsti dal punto 08 - INTERVENTI EDILIZI nel rispetto degli indici fondiari di zona. Nel caso di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti con indice superiore a quello di zona è consentito il mantenimento del volume esistente.

E' comunque consentito un ampliamento del 20% della SU, con un massimo di 10 mq per unità immobiliare per adeguamenti igienico-sanitari.

14.1.4 In queste zone si applicano i seguenti indici:

a) zone B

- indice di utilizzazione fondiaria $UF = 0,35 \text{ mq/mq}$
- altezza massima $H = 10,50 \text{ m}$

Per interventi di ristrutturazione urbanistica:

- indice di utilizzazione territoriale $UT = 0,45 \text{ mq/mq}$

Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica è fatto obbligo del piano di recupero.

b) zone C/1

- indice di utilizzazione fondiaria $UF = 0,25 \text{ mq/mq}$

- altezza massima, H = 8,50 m

Per interventi di ristrutturazione urbanistica:

- indice di utilizzazione territoriale UT = 0,35 mq/mq

Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica è fatto obbligo del piano di recupero.

14.2 ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE = (C/2)

14.2.1 individuazione

Comprendono le zone destinate a nuovi complessi insediativi di tipo residenziale.

14.2.2 destinazioni d'uso

Valgono le norme previste dal punto 10.

14.2.3 modalità d'intervento

In queste zone il PI si attua attraverso PUA. La dotazione di spazi pubblici relativa alla capacità insediativa prevista nel PUA, deve rispettare i limiti previsti dal punto 06.

14.2.4 parametri urbanistici

Il PI si attua applicando i seguenti indici:

- indice di utilizzazione territoriale Ut = 0,25 mq/mq
- altezza massima H = 6,80 m
- dotazione di aree a standard di cui al punto 06.

15 - DISCIPLINA DELLE AREE A VERDE

15.1. Le aree libere previste in qualsiasi richiesta di autorizzazione o di concessione devono essere sistemate a verde ed alberate.

Per le aree di particolare pregio ambientale il Comune può richiedere un idoneo progetto di sistemazione.

15.2. La proposta di cui al precedente punto 15.1. dovrà specificare le essenze per le piantumazioni arboree, per quelle arbustive e per le cotiche erbacee.

15.3. Qualsiasi intervento che modifichi la situazione autorizzata per le aree libere deve essere oggetto di nuova autorizzazione.

15.4. Compete ai proprietari la manutenzione delle aree alberate e verdi, la sostituzione degli esemplari vetusti o abbattuti da calamità atmosferiche, la cura degli esemplari malati, ecc.

CAPO III - ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (D)

16 - DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

- 16.1 Nelle zone per insediamenti produttivi (D) sono consentite le seguenti destinazioni:
- a) attività produttive, industriali, artigianali e di servizio;
 - b) uffici pubblici e privati;
 - c) mostre, comprese le attività commerciali a forte fabbisogno di superficie di vendita;
 - d) attività commerciali all'ingrosso;
 - e) depositi e magazzini;
 - f) impianti ed attività a servizio del traffico (garages, officine, distributori, ecc.);
 - g) attrezzature di ristoro;
 - h) attività di spedizione merci, deposito automezzi, ecc.;
- l) abitazione per il titolare ed il personale di custodia, nella misura massima di 500 mc, per ciascun impianto.
- 16.2 Gli insediamenti di industrie insalubri di prima classe di cui all'art. 216 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27/7/1934 n. 1265 sono consentiti a condizione che siano previsti idonei impianti per la protezione dagli inquinamenti previo parere del Consiglio Comunale.
- 16.3 Il rilascio della concessione è subordinato alla realizzazione di servizi interni (spogliatoi, docce, wc, pronto soccorso, sale ristoro e riunioni e simili) per una quota minima della superficie utile pari a quella prevista dalla legislazione igienico-sanitaria del lavoro.
- 16.4 Tra i volumi tecnici sono compresi:
- a) i manufatti edilizi speciali, destinati ad ospitare gli impianti tecnologici annessi agli edifici produttivi (torri per ascensori, silos, camini, ecc.); in questo caso i volumi tecnici non vanno conteggiati nel calcolo delle superfici utili;
 - b) gli edifici produttivi destinati a lavorazioni speciali che richiedono particolari altezze; in questo caso i volumi tecnici vanno conteggiati nel calcolo delle superfici utili.
- 16.5 Per gli edifici residenziali non collegati ad attività produttive compresi nelle zone per insediamenti produttivi sono ammessi tutti gli interventi previsti dal punto 08 - *INTERVENTI EDILIZI* delle presenti norme, nel mantenimento del volume esistente: è comunque ammesso l'ampliamento della SU fino ad un massimo di 12,5 mq per ogni edificio per esigenze igienico-sanitarie.

17 - ZONA PER INDUSTRIE E ARTIGIANATO DI PRODUZIONE = D/1

17.1 individuazione

Comprende le parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi, sia nuove che totalmente o parzialmente edificate.

Il PI prevede il completamento e la saturazione degli indici mediante l'edificazione nei lotti ancora liberi, l'ampliamento e la ristrutturazione singola degli edifici esistenti.

17.2 destinazioni d'uso

Valgono le norme previste dal punto 16 - DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI.

17.3 modalità d'intervento

In queste zone il PI si attua per IED, per le zone totalmente o parzialmente edificate, mediante PUA per le aree di nuova formazione individuate con apposita simbologia nelle tavole di piano. Sono ammessi tutti gli interventi previsti dal punto 08 - *INTERVENTI EDILIZI*, nel rispetto degli indici di zona.

17.4 parametri urbanistici

Il PI si attua applicando i seguenti indici:

- a) Zone di completamento
 - UF = indice di utilizzazione fondiaria = 0,70 mq/mq
 - SC = superficie coperta = 60% della superficie fondiaria
 - H = altezza massima = 10.00 m con esclusione dei volumi tecnici
- b) Zone soggette a PUA
 - UT = indice di utilizzazione territoriale = 0,5 mq/mq
 - SC = superficie coperta 60% S.F.
 - H = altezza massima 12.00 m con esclusione dei volumi tecnici.

DS = distanza minima tra fabbricati e strade di lottizzazione = 5,00 m

18 - ATTIVITA' RICETTIVE E PER IL TEMPO LIBERO - ZONA D/2

18.1 individuazione

Nelle tavole di PI vengono indicate, con apposita simbologia, le attività ricettive e di ristoro, per lo svago ed il tempo libero, esistenti esternamente alle zone residenziali e produttive che il PI intende confermare.

18.2 destinazioni d'uso

Sono consentite le seguenti destinazioni: attività ricettive e di ristoro, attrezzature per lo svago, il divertimento ed il tempo libero. Sono ammessi negozi di prodotti attinenti all'attività principale e l'abitazione per il titolare ed il personale di custodia nella misura massima di 200 mq SU per ciascun impianto.

18.3 modalità d'intervento

Per queste attività il PI si attua attraverso IED; sono ammessi tutti gli interventi purché non venga cambiata la destinazione d'uso.

18.4 parametri

Il PI si attua con i seguenti indici:

a- ampliamento massimo fino al 100% della SU esistente alla data di adozione del PI, ma comunque non superiore a 1000 mq complessivi, compreso l'esistente;

b- la superficie coperta massima non può superare il 50% della superficie dell'area di pertinenza;

c- altri parametri, come da norme di zona.

La concessione per l'ampliamento è subordinata alla stipula di un convenzione con cui si stabiliscono i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti ai punti precedenti.

Per le attività ricettive e del tempo libero esistenti e ricadenti nel piano di area, valgono le disposizioni dell'art. 24 delle norme del suddetto piano di area;

18.5 prescrizioni particolari

Il rilascio della concessione per ampliamento in base al presente articolo non è cumulabile con analoghe disposizioni previste da leggi regionali o statali.

19 - ATTIVITA' PRODUTTIVE CONFERMATE

19.1 nelle zone residenziali

19.1.1 - individuazione

Nelle tavole di PI sono indicati con apposita simbologia gli insediamenti produttivi, attualmente occupati da attività artigianali, commerciali e di servizio, con tipologie specialistiche non residenziali, che si intendono confermare.

19.1.2 - destinazioni d'uso

Valgono le norme del punto 16 - DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, con esclusione delle attività moleste od inquinanti, o comunque incompatibili con la residenza, ai sensi delle vigenti leggi sanitarie.

19.1.3 - modalità d'intervento

Il PI si attua mediante IED. Sono ammessi tutti gli interventi previsti dal punto 08 - INTERVENTI EDILIZI, purché non venga cambiata la destinazione d'uso.

19.1.4 - parametri urbanistici

Si applicano gli indici e le norme previste per le zone artigianali, industriali D1.

Il rilascio della concessione è subordinato:

a- alla realizzazione di spazi per la sosta dei veicoli e per la sistemazione a verde nella misura complessiva del 10% della superficie del fondo su cui insiste l'edificio;

b- alla realizzazione di servizi interni, spogliatoi, docce, w.c., pronto soccorso, sale ristoro e riunioni e simili, per una quota della SU pari a 5 mq ogni 100 mq e comunque pari a quella prevista dalle legislazione igienico-sanitarie e del lavoro;

c- alla stipula di una convenzione con cui si stabiliscono i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti ai punti precedenti.

19.1.5 - prescrizioni particolari

Nel caso di trasferimento delle attività esistenti è ammesso l'utilizzo dell'area con destinazione residenziale, con le seguenti prescrizioni:

a- gli interventi sono soggetti a PUA;

- b- vanno applicati gli indici e le norme della zona residenziale nella quale è inserita l'area;
- c- almeno il 30% dell'area deve essere riservata a spazi pubblici per servizi della residenza; tale quota è comprensiva della dotazione di spazi pubblici prevista dal punto 06 - DOTAZIONE DI SPAZI PUBBLICI.

19.2 NELLE ZONE AGRICOLE

19.2.1 - individuazione

Nelle tavole di PI sono indicate, con apposita simbologia, le attività produttive che il PI intende confermare.

19.2.2 - destinazioni d'uso

Valgono le norme del punto 20 - DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE AGRICOLE.

19.2.3 - modalità d'intervento

Il PI si attua attraverso IED; sono ammessi tutti gli interventi previsti dal *punto 08 - INTERVENTI EDILIZI* purché non venga cambiata la destinazione d'uso

19.2.4 - parametri urbanistici

Il PI si attua applicando i seguenti indici:

- a- ampliamento massimo fino al 100% della SU esistente alla data adozione del PI, ma comunque non superiore a 2000 mq complessivi;
- b- la superficie coperta massima non può superare il 60% della superficie dell'area di pertinenza;
- c-
 - H altezza massima = 10 m con esclusione dei volumi tecnici;
 - DS distanza dalla strada = 10 m
 - DF distanza dai fabbricati = 10 m
 - DC distanza dai confini = 5 m

L'ampliamento degli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto di strade o corsi d'acqua è consentito se l'edificio non sopravanza verso il fronte da cui il rispetto viene calcolato.

Il rilascio della concessione è subordinato:

- a- alla realizzazione di spazi per la sosta dei veicoli e per la sistemazione a verde nella misura complessiva del 10% della superficie del fondo su cui insiste l'edificio;
- b- alla realizzazione di servizi interni, spogliatoi, docce, w.c., pronto soccorso, sale ristoro e riunioni e simili, per una quota della SU pari a 5 mq ogni 100 mq e comunque pari a quella prevista dalle norme igienico-sanitarie e del lavoro;
- c- alla stipula di una convenzione con cui si stabiliscono i tempi, le modalità e le garanzie per il rispetto degli adempimenti previsti ai punti precedenti.

19.2.5 - prescrizioni particolari

Il rilascio della concessione per ampliamento in base al presente articolo non è cumulabile con quelle previste da analoghe disposizioni previste da leggi regionali o statali.

CAPO IV - ZONE AGRICOLE (E)

20 - DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE AGRICOLE

20.1 - Disposizioni generali

Le trasformazioni del territorio agricolo, conseguenti ad interventi nel campo edilizio, urbanistico, sull'ambiente e sul paesaggio, sono regolate dalla L.R. 11/2004 e dalle norme tecniche di attuazione del P.I., nel caso queste siano più restrittive

20.2 destinazioni d'uso

In queste zone si possono insediare esclusivamente edifici ed attrezzature, previsti dai successivi articoli:

20.2.1 Aziende agricole:

- abitazioni per la conduzione del fondo;
- annessi rustici: silos, depositi, ricoveri per macchine agricole a diretto uso dell'azienda, serbatoi idrici, costruzioni per la prima trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli;
- allevamenti aziendali (stalle, porcilaie, scuderie e ricoveri in genere). Sono considerati allevamenti aziendali tutti quelli che per il loro approvvigionamento utilizzano per almeno il 25% prodotti dell'azienda agricola;
- attrezzature per l'agriturismo ai sensi della L.R. 21/1975

20.2.2 Allevamenti zootecnici di tipo industriale:

Sono considerati allevamenti industriali tutti quelli che necessitano di locali e strutture tali da superare i limiti previsti dal precedente punto 20.2.1 per gli allevamenti aziendali che non necessitano, quale condizione fondamentale, dell'annessione o contiguità al fondo da cui derivano le materie primarie atte allo svolgimento dell'attività.

20.2.3 Infrastrutture tecniche e di difesa del suolo:

- strade poderali, canali, opere di difesa idraulica e simili.

20.2.4 Impianti tecnici di modesta entità:

- cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, acquedotti e simili.

20.2.5 Industrie nocive:

Sono comunque escluse le industrie nocive di prima e seconda classe di cui al D.M 05/09/94 ai sensi dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie n. 1265, le cave ed industrie estrattive, le discariche ed i depositi di materiali.

20.3- modalità d'intervento

In queste zone il PI si attua per intervento edilizio diretto.

Per le aziende agricole, ai fini del raggiungimento della superficie minima di intervento, secondo le norme previste dagli artt. 43 e 44 della L.R. 11/2004 potranno essere conteggiate anche le aree che il P.I. classifica di rispetto dei corsi d'acqua, stradale, ferroviario e cimiteriale.

21 - ZONE AGRICOLE E/2

Le zone agricole E/2 comprendono le aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni. Per quanto riguarda le caratteristiche tipologiche costruttive e formali dei nuovi edifici, devono essere rispettate le indicazioni contenute nel PQAMA.

21.1 Residenza

Gli interventi sono quelli previsti all'art. 44 della L.R. n11/2004 con:

Altezza massima = 6,80 m fuori terra.

21.2 Annessi rustici e allevamenti aziendali

La costruzione di annessi rustici è disciplinata dall'art. 44, della L.R. 11/2004.

Devono essere rispettate le seguenti distanze, e comunque nel rispetto della D.G.R. n. 7949/1989:

a) per gli annessi rustici

distanza dai confini di proprietà DC = 5.00 m;

distanza dai fabbricati DF = 10.00 m; è ammessa la costruzione in aderenza all'edificio residenziale principale o ad altri annessi rustici preesistenti.

Altezza massima m 6,80 , e comunque non oltre l'allineamento verticale degli edifici esistenti.

b) per gli allevamenti aziendali

- distanza dai confini di proprietà m 15.00

- distanza dagli edifici residenziali di terzi m 30.00

- distanza dagli edifici residenziali di proprietà di m 10 che possono essere ridotti a m 3.00 se tra residenza e stalla è interposto un corpo o comunque un volume non adibito né a residenza né a

ricovero animali.

- altezza massima m 6,80 e comunque non oltre l'allineamento verticale degli edifici esistenti.

21.3 Allevamenti zootecnici di tipo industriale

E' ammessa la costruzione di edifici per allevamenti zootecnici di tipo industriale, secondo le norme ed i limiti previsti dall'art. 44 della L.R. 11/2004, e con le seguenti prescrizioni:

- SF = Superficie fondiaria minima = 10.000 mq costituente un'unica figura geometrica

- RC = Rapporto di copertura massimo = 1% del fondo rustico.

- Distanza dai confini di proprietà e dai fabbricati secondo i limiti della D.G.R.V. n. 7949 del 22/12/89.

H = altezza massima m 6,80 e comunque non oltre l'allineamento verticale degli edifici esistenti.

22 - ZONE AGRICOLE E/3

Le zone agricole E/3 comprendono le aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali. Per quanto riguarda le caratteristiche tipologiche, costruttive formali dei nuovi edifici, vanno rispettate le indicazioni contenute nel PQAMA.

22.1 Nelle zone agricole E/3 sono consentiti gli interventi previsti dall'art. 44 L.R. n 11/2004, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

Annessi rustici e allevamenti aziendali

- rapporto di copertura:

- 2% della superficie del fondo rustico, fino ad un massimo di 50 mq per aziende di superficie inferiore a 1 Ha;

- 1% della superficie del fondo rustico, fino ad un massimo di 100 mq per aziende di superficie maggiore di 1 Ha; sono ammessi valori superiori, pur nei limiti di cui all'art. 44 L.R. 11/2004, previa approvazione di un programma di sviluppo aziendale.

- altezza massima = m 6,80 fuori terra.

Sono esclusi gli allevamenti zootecnici di tipo industriale.

Per quanto riguarda le caratteristiche tipologiche, costruttive formali dei nuovi edifici, vanno rispettate le indicazioni contenute nel "PQAMA".

23 - ZONE IMPRODUTTIVE E/5

23.1 - Nella tavola n. 13.1 del P.I. sono segnate le zone improduttive E/5 costituite dalle pareti rocciose del Massiccio del Grappa.

23.2 - In queste aree sono ammessi solamente gli interventi finalizzati alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei dissesti idrogeologici.

E' vietato procedere a movimenti di terra, alterazioni di manti erbosi, abbattimento di alberature, apertura di strade carrabili fatta eccezione per le opere funzionali alla difesa del suolo e alla coltivazione del bosco.

CAPO V - ZONE DESTINATE AD USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE

24 - ZONE PER SPAZI PUBBLICI E SERVIZI DELLA RESIDENZA = SP

Le zone SP comprendono le aree destinate alle attrezzature e ai servizi pubblici a livello di quartiere. I servizi previsti nei punti 24.2-24.3-24.4-24.5-24.6 possono essere realizzati previa convenzione, in concessione temporanea del diritto di superficie, anche da cooperative, enti, società o privati che si impegnano a costruire, secondo un progetto conforme alle esigenze comunali, a loro cura e spese, l'edificio o gli impianti, assumono gestione del servizio, rispettandone i fini sociali. La gestione del servizio è concessa per le aree in diritto di superficie per un numero di anni non superiore a 99, garantendo controllo pubblico ed eventualmente un limitato uso dei locali degli impianti da parte del Comune. E' pure ammessa la costruzione degli impianti da parte dei proprietari dell'area con i medesimi criteri del presente punto.

In tali zone si osservano le seguenti prescrizioni:

24.1. Zone per l'istruzione (SP/1)

Sono destinate all'istruzione prescolastica e scolastica dell'obbligo.

E' ammessa la costruzione di attrezzature culturali, sportive e ricreative connesse agli edifici scolastici, nonché di abitazioni per il personale di sorveglianza e custodia.

Il PI si attua applicando i seguenti indici:

UF = indice di utilizzazione fondiaria = 0,8 mq/mq

H = altezza massima = 12,80 m

Parcheggi = 0,20 SU.

Sono confermate le attrezzature esistenti, per le quali è concesso un ampliamento massimo del 20% della superficie utile esistente, anche se vengono superati gli indici di cui sopra.

24.2. Zone per attrezzature di interesse collettivo (SP/2)

Sono destinate alle costruzioni di carattere amministrativo, culturale, sociale, religioso, associativo, assistenziale, sanitario, ricreativo.

Il PI si attua applicando i seguenti indici:

UF = indice di utilizzazione fondiaria 0,80 mq/mq

IF = indice di fabbricabilità fondiaria 3,00 mc/mq

H = altezza massima = 12,80 m (con esclusione di strutture speciali, torri, campanili ecc.)

Parcheggi = 0,40 Su.

Sono confermate le attrezzature esistenti, per le quali è concesso un ampliamento massimo del 20% della superficie utile esistente, anche se vengono superati gli indici di cui sopra.

24.3. Zone per attrezzature religiose (SP/3)

Sono destinate esclusivamente alle attrezzature religiose.

Il PI si attua applicando i seguenti indici:

UF = indice di utilizzazione fondiaria = 0,80 mq/mq

H = altezza massima libera.

Parcheggi = 0,20 SU.

Sono confermate le attrezzature esistenti, per le quali è concesso un ampliamento massimo del 20% della superficie utile esistente, anche se vengono superati gli indici di cui sopra.

24.4. Zone a verde pubblico (SP/4)

Sono destinate a parchi e ad aree attrezzate per il gioco dei bambini e dei ragazzi e per il riposo degli adulti. Possono essere realizzate unicamente costruzioni ad uso bar, chioschi per ristoro, tettoie aperte, servizi igienici, gioco bambini (con esclusione di attrezzature o campi sportivi).

Qualsiasi costruzione si rendesse necessaria per impianti tecnici o tecnologici, dovrà essere prevista interrata, se possibile per la natura del sottosuolo, e opportunamente ambientata (cespugli, alberature).

E' ammessa l'utilizzazione a servizio del parco pubblico degli edifici attualmente esistenti sulle aree, purché essi siano opportunamente inseriti nel progetto esecutivo dell'intera area, e non interrompono la continuità dell'area stessa.

24.5. Zone per impianti sportivi (SP/5)

Sono destinate agli impianti sportivi coperti e scoperti immersi nel verde che deve occupare almeno il 20% dell'intera area.

Il PI si attua applicando i seguenti indici:

- per gli impianti coperti, indice di utilizzazione fondiaria UF = 0,60 mq/mq SU.

- per gli impianti scoperti, indice di utilizzazione fondiaria UF = 0,70 mq/mq SU.

- parcheggi = 0,10 SU.

24.6. Zone per parcheggi pubblici (SP/6)

Sono destinate alla realizzazione di parcheggi pubblici.

I parcheggi saranno realizzati a livello stradale, come pure ad uno e più piani sopra o sotto il livello stradale.

25 - ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE = F

Le zone F comprendono le aree destinate alle attrezzature e agli impianti pubblici a livello urbano ed extra-comunale.

Il PI si attua per IED.

In tali zone si applicano le seguenti prescrizioni:

25.1 Zone cimiteriali (F/1).

Sono destinate alle attrezzature cimiteriali. Di esse non fanno parte le relative zone di rispetto, che sono indicate nelle tavole di piano, per l'applicazione dei prescritti vincoli di inedificabilità.

Nei nuovi cimiteri o negli ampliamenti si applicano i seguenti indici:

Parcheggi: 0,10 SF.

25.2 Campeggi (F/2)

Nella tavola 13.1 del PI sono individuati i campeggi esistenti.

Sia gli interventi su strutture esistenti, sia quelli di nuovo impianto sono subordinati alla redazione di un PUA esteso a tutta l'area interessata.

I progetti dei campeggi dovranno essere redatti in conformità a quanto disposto dalla L.R. 33/2002 e successive modificazioni, ponendo la massima cura nella predisposizione e nell'attrezzatura della zona interessata al fine di salvaguardare tutte le emergenze naturalistiche e paesaggistiche esistenti.

A tal fine è fatto divieto di procedere all'abbattimento delle eventuali essenze arboree esistenti, salvo casi di comprovata necessità, nel qual caso dovrà essere prescritto il reimpianto in loco di analoga specie e dimensione.

Le piantagioni eventualmente esistenti dovranno essere opportunamente integrate con altre essenze autoctone o naturalizzate al fine di ombreggiare ed arredare convenientemente i piazzali di sosta scoperti: dovranno inoltre essere posizionate quinte arboree-arbustive per il mascheramento delle eventuali strutture di servizio suscettibili di alterare lo stato dell'ambiente.

25.3 Zone a parco fluviale (F/3).

Nelle tavole del PI sono classificate come zona a parco naturale, le aree adiacenti al fiume Brenta.

All'interno di queste aree, mediante apposito piano ambientale, potrà essere individuato un sistema di spazi e percorsi destinato a parco territoriale.

Il piano ambientale deve definire comunque i seguenti elementi:

- destinazione specifica e modalità di utilizzo delle aree comprese all'interno del perimetro di "Parco fluviale", salvaguardando comunque l'attività delle aziende agricole;
- sistema dei percorsi e degli spazi da destinarsi ad uso pubblico;
- localizzazione, dimensioni e modalità di esecuzione delle eventuali infrastrutture, di sostegno (parcheggi, attrezzature di ristoro e ricettive, ecc.);
- criteri di organizzazione e modalità di esecuzione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di nuovo impianto;
- criteri di organizzazione e modalità di esecuzione per gli interventi sul paesaggio agrario e sulla flora.

Fino alla redazione del piano ambientale sono ammessi solamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente previsti dal PI, nel rispetto delle indicazioni contenute nel PQAMA di cui all'art.13.5 della presente normativa. Sono ammessi inoltre impianti di distribuzione carburante nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 23 del 23.10.2003 e della D.G.R. n. 1562/04.

Le aree comprese all'interno del perimetro di "Parco fluviale" sono comunque soggette alle norme del D.Lgs. n. 490/99 e successive modifiche ed integrazioni.

26 - ZONE PER LA VIABILITA' E FASCE DI RISPETTO STRADALE S

26.1- Le zone per la viabilità sono destinate alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per il traffico pedonale e veicolare.

Esse indicano, ove necessario, l'intera area nella quale sarà ricavata la viabilità, e nei rimanenti casi soltanto la sede viaria. Qualora sia indicata la fascia di rispetto stradale il tracciato viario riportato sulle tavole del PI ha valore indicativo e la progettazione esecutiva potrà modificare il tracciato stesso nell'ambito della zona, senza che ciò comporti variante al PI

Qualora sia indicata solo la sede stradale potranno essere eseguiti lavori di rettifica, sistemazione e ampliamento stradale, fuori della sede esistente, entro una fascia di m 10 di larghezza ambo i lati della strada senza che ciò comporti variante al PI. Eventuali rettifiche del tracciato dovranno essere approvate con progetto esecutivo della nuova viabilità.

La viabilità secondaria, interna, pedonale e ciclabile, segnata nel PI è indicativa; essa può essere modificata in sede di pianificazione attuativa o in sede di progettazione esecutiva, senza che ciò costituisca variante al PI.

E' possibile prevedere l'organizzazione della viabilità locale sia esistente che di progetto, in "corti urbane" con la previsione di assi infrastrutturali comprendenti aree per la viabilità automobilistica, pedonale e ciclabile, spazi per la sosta e il verde. Le corsie per la viabilità, conforme a quanto indicato al punto 47.3 del R.E.

Nei nuovi interventi la sezione minima complessiva degli assi infrastrutturali delle "corti urbane" si dovrà in ogni caso tener conto di criteri di sicurezza, sia per la circolazione normale sia per l'accesso dei mezzi di soccorso.

26.2 - Le fasce di rispetto stradale comprendono le aree vincolate con fasce di rispetto stradale, ai sensi del DM 1404/1968

Non sono consentite nuove edificazioni. Fatte salve le disposizioni per gli edifici con valore storico-ambientale di cui all' Art. 14 lettera e) delle NTA del PATI, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. In queste aree possono essere realizzate, oltre alle opere stradali interventi di arredo stradale e segnaletica. impianti tecnologici, canalizzazioni per opere di urbanizzazione, parcheggi, stazioni di servizio per rifornimento carburanti, strutture a servizio della viabilità.

26.3 - Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale sono computabili agli effetti dell'edificabilità nei lotti adiacenti secondo gli indici degli stessi, qualora sia identificata la sede stradale che deve essere esclusa dal computo.

26.4 - Nel caso di nuove strade previste dal PI mediante l'apposizione di una fascia di rispetto stradale e con tracciato viario indicativo, dopo l'approvazione da parte degli organi competenti del progetto esecutivo dell'opera, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di modificare le fasce di rispetto stradale, adeguandole al nuovo tracciato e sempre nei limiti previsti dal D.M 1404/1968, senza che ciò costituisca variante al PI.

26.5 - Negli interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, demolizione con ricostruzione e nuova costruzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre la rettifica di allineamenti stradali, per una profondità non superiore a m 3 dal limite del fabbricato o dalla recinzione esistente.

26.6 - Nelle varie zone edificabili la distanza tra fabbricati ed il ciglio strada è fissato in m 5. E' tuttavia facoltà dell'Autorità comunale competente, di prescrivere distanze, maggiori o minori (fino ad un minimo di m 3) in particolare nella zona Pedemontana ed a gradoni sia al fine di rispettare l'allineamento con edifici contigui sia per ragioni di estetica o razionale ubicazione del fabbricato, fatte comunque salve le esigenze della viabilità.

27 - ZONE FERROVIARIE E FASCE DI RISPETTO FERROVIARIO

27.1 - Le zone ferroviarie comprendono le aree occupate dalle linee e dalla stazione ferroviaria esistenti e sono riservate alle opere e costruzioni connesse con l'esercizio del traffico ferroviario.

27.2 - In questa zona l'intervento spetta unicamente alle pubbliche Amministrazioni; il PI si attua attraverso IED.

27.3 - Per quanto riguarda gli edifici esistenti o la costruzione di nuovi edifici a lato delle linee ferroviarie esistenti, devono essere rispettate le prescrizioni del DPR n. 753/1980.

27.4 - Si applicano le disposizioni specifiche, in particolare inerenti edificazione, alberi, piante, siepi, muriccioli di cinta, steccati o recinzioni, di cui al DPR 753/1980

28 - VINCOLI

Nelle tavole di PI sono riportati i perimetri delle aree sottoposte a particolari vincoli di edificazione, derivanti dall'applicazione delle leggi vigenti. Le aree sottoposte ai vincoli di cui ai punti 28.1-28.2 e 28.3 sono computabili agli effetti dell'edificabilità nelle zone adiacenti, secondo gli indici delle stesse.

28.2 - Siti di interesse comunitario: IT3220007, IT 3230022 - D.G.R. N. 2673/2004

Il PATI, all'Art. 13 delle norme, classifica come invariants i seguenti Siti di Interesse Comunitario: Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa, Massiccio del Grappa, all'interno della quale è compreso tutto il territorio montano del comune. Il SIC è individuato ai sensi della D.G.R. n. 2673/2004, e, ai fini della salvaguardia e conservazione dell'habitat naturale e della flora e fauna presenti, è soggetto alla direttiva europea Habitat 92/43/CEE, recepita con D.P.R. 357/1997 e alla D.G.R. n. 3173/2006 - «Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative». Gli interventi interni all'ambito del SIC, o esterni agli stessi, ma in grado, potenzialmente, di comportare incidenze significative su di esso, sono soggetti a quanto previsto dalla D.G.R. n. 3173/2006. In tali interventi vanno salvaguardate le emergenze florofaunistiche che hanno determinato l'individuazione dell'area come zona S.I.C., con la possibilità di fornire specifiche disposizioni e indirizzi sulla modalità di attuazione degli interventi, e successiva gestione delle aree attuate.

28.2. vincolo cimiteriale

Comprende le aree vincolate ai sensi del R.D. 1265/34, L. 38/90 e successive modifiche ed integrazioni.

All'interno del Perimetro di vincolo cimiteriale sono consentite soltanto le colture agricole, la realizzazione di parcheggi e strade di accesso al servizio del cimitero, verde naturale.

Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono vietate nuove costruzioni.

28.3. vincolo idrogeologico

Comprende le aree vincolate ai sensi del R.D. 3267/1923 e successive modifiche ed integrazioni.

28.4. ambiti a rischio idrogeologico e idraulico

Ai sensi della legge n. 267/1998 la Regione Veneto ha individuato le seguenti aree a rischio idrogeologico.

28.4.1 R4/IG – Rischio idrogeologico molto elevato

Aree dove sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche.

In tali aree sono consentiti esclusivamente:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- manutenzione ordinaria così come definiti alle lettere a) dell'art. 31 della legge n. 457/1978;
- gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamento di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
- gli interventi su edifici esistenti solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni strutturali e all'aumento del livello di sicurezza dell'immobile nei confronti dei fenomeni di caduta massi incluse le ristrutturazioni con ciascuno di questi strettamente collegate e funzionali;
- gli interventi necessari unicamente all'adeguamento igienico sanitario degli edifici esistenti;
- gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- tutte le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi.

28.4.2 R4/ID – Rischio idraulico molto elevato

Aree dove sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socioeconomiche.

In tali aree sono consentiti esclusivamente:

gli interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, approvati dall'Autorità idraulica competente, tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva.

Sono altresì consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della legge n. 457/1978, e senza aumento di superficie o volume, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio;

gli interventi su edifici esistenti solo se finalizzati all'aumento del livello di sicurezza idraulica incluse le ristrutturazioni con ciascuno di questi strettamente collegate e funzionali, con esclusione dei cambi di destinazione d'uso che incrementino i livelli di rischio;

la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture parimenti essenziali, purché non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, e siano comunque coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

I progetti relativi agli interventi ed alle realizzazioni in queste aree dovranno essere corredati da un adeguato studio di compatibilità idraulica che dovrà ottenere l'approvazione dell'autorità di bacino competente.

28.5 - Aree a pericolosità idraulica o geologica in riferimento al P.A.I. Legge 183/89 e s.m.i

Si applicano le disposizioni specifiche del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il PI individua tutte le Aree classificate dal P.A.I. «P1 area a moderata pericolosità, P2 aree a pericolosità media, P3 aree a pericolosità elevata P4 aree a pericolosità molto elevata». Per tali aree si dispone in particolare il rispetto delle disposizioni inerenti la tutela idraulica di cui all'art. 8 delle norme del PATI e quelle contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica del PATI stesso.

Queste aree sono individuate nelle tavole del PI con specifica grafia.

28.6. rispetto fluviale

Comprende le aree adiacenti ai corsi d'acqua vincolate ai sensi dell'art. 41 L.R. 11/04.

28.6.1 - Servitù idraulica relativa all'idrografia principale

Si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904 e del D.Lgs. 152/06. Gli interventi all'interno delle fasce di servitù idraulica dovranno essere specificamente autorizzati, in seguito a presentazione di apposita istanza di concessione/autorizzazione idraulica, dall'Ente competente per il corso d'acqua interessato (Genio Civile o Consorzio di Bonifica), fermo restando l'obbligo di tenere completamente

sgombera da impedimenti una fascia di almeno 4 m. Si richiamano altresì le disposizioni inerenti i corsi d'acqua principali, di cui al successivo 33 - NORME DI TUTELA IDRAULICA E DEI CORPI IDRICI e quelle contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al PATI.

È consentita la realizzazione di itinerari ciclopedonali lungo le sponde.

28.6.2 - Rispetto fluviale

Le distanze minime dalle nuove costruzioni dai corsi d'acqua demaniali, salvo il caso di diversa specificazione per le singole zone, sono riportate graficamente nelle tavole di progetto. E corrispondono a quelle previste dall'art. 41 della L.R. 11/2004.

Le aree sottoposte ai vincoli sono computabili agli effetti dell'edificabilità nelle zone adiacenti, secondo gli indici delle stesse.

Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto di cui al presente articolo, nel caso di esproprio per la realizzazione o ampliamento di infrastrutture e servizi pubblici, o per la realizzazione di opere pubbliche in genere, nonché nei casi di demolizione e ricostruzione, è sempre consentita la ricostruzione con il mantenimento della destinazione d'uso, in area adiacente, esterna alle fasce di rispetto.

28.7. elettrodotti

Si applicano le disposizioni specifiche di cui alla L.R. 27/1993, e successive modifiche. Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o servizi che costituiscano luoghi di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere; le distanze indicate potranno variare in rapporto all'ottimizzazione delle linee, a piani di risanamento o modifiche legislative che potranno intervenire.

Eventuali discordanze tra la situazione reale e quella indicata in grafia di PI, relativamente al tracciato degli elettrodotti, si risolvono a favore della situazione di fatto documentata.

E' fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1432 del 31.05.2002.

CAPO VI - ZONE SOGGETTE A PIANI ESECUTIVI

29 - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI CONFERMATI PUAC

29.1 - I PUA già approvati dal Consiglio Comunale alla data di adozione del presente PI, non ancora ultimati, conservano la loro efficacia fino alla scadenza della relativa convenzione.

29.2 - Alla scadenza di ciascuna convenzione le parti non ancora attuate, e comunque eventuali interventi all'interno del perimetro del PUAC, saranno soggetti alle eventuali norme specifiche del PUAC stesso e alle altre norme di zona previste dal PI. E' possibile proporre varianti o nuovi PUA nel rispetto dei parametri urbanistici originari.

CAPO VII - TUTELA DELL'AMBIENTE

30 - TUTELA GENERALE DELL'AMBIENTE

30.1 - L'ambiente, sia nell'accezione fisica e naturale che nella conformazione assunta attraverso le trasformazioni storiche operate dall'uomo, e' considerato oggetto di interesse pubblico.

Il Comune, di intesa con gli altri organi competenti a livello Regionale e Statale, ne cura la conservazione, la valorizzazione e l'utilizzazione sociale al fine di garantire la tutela delle risorse ed il benessere igienico e culturale della popolazione.

30.2 - Per quanto riguarda la tutela delle risorse fisiche (terra, acqua, aria) il P.I. recepisce le indicazioni delle leggi e dei provvedimenti nazionali e regionali in materia, ed in particolare:

- a1) Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC);
- a2) Piani Regionali di Settore (Piano Regionale di Risanamento delle Acque, Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti, Piano Regionale per l'attività di Cava, ecc.);
- a3) L.R. 33/1985, con particolare riferimento alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA).

30.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

30.4 Elaborati e norme di attuazione del PATI

30.5 Valutazione Ambientale Strategica e rapporto Ambientale allegata al PATI.

30.6 - In coerenza con le indicazioni del D.Lgs. n. 42/2004 e del PTRC, il P.I. tutela il paesaggio nella sua qualità di segno ed immagine dell'ambiente.

Nella tavola 3 del P.I. vengono riportate le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

L'obiettivo della tutela del paesaggio si esprime in particolare nelle misure di protezione previste per il territorio agricolo, con riferimento ai diversi tipi di paesaggio.

30.7 - Qualsiasi progetto comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve conformarsi ai principi enunciati nei commi precedenti.

31 - DIFESA DEL SUOLO

31.1 - Nelle tavole del PI sono individuate, oltre alle zone di dissesto idrogeologico, quelle che presentano particolari fragilità per le caratteristiche geologiche o morfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti, e precisamente aree con :

- a) Frana attiva;
- b) Caduta massi;

31.2 - Prescrizioni

Nelle aree soggette a dissesto di cui al presente articolo è vietata ogni opera di trasformazione urbanistica ed edilizia. In tali zone sono fatte salve le operazioni relative alla difesa e al consolidamento del suolo e del sottosuolo, da attuarsi preferibilmente mediante tecniche di bioingegneria naturalistica.

Sono comunque consentiti gli interventi di cui alle lett. a) b) e c) dell'art. 31 della L. 457/78 fatto salvo quanto previsto dagli art. 12 e 13 delle Norme di attuazione del PAI per le aree classificate a pericolosità geologica e da valanga elevata P3 o molto elevata P4. Gli interventi di restauro e consolidamento delle strutture edilizie devono essere realizzati compatibilmente con gli obiettivi e gli interventi di difesa idrogeologica per la stabilità delle scarpate.

- è vietato il taglio di alberi e arbusti, se non finalizzato a scopi fitosanitari, nonché demolire eventuali strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità; è comunque consentita la coltivazione delle aree boscate mediante la tecnica del «taglio saltuario»;

- le eventuali opere di trasformazione dell'assetto culturale in atto sono autorizzate dalla competente struttura regionale in materia di foreste che può imporre particolari prescrizioni finalizzate a conseguire le necessarie finalità di tutela;

- è vietata l'infissione di sostegni per nuove infrastrutture aeree di distribuzione dell'energia elettrica e per le telecomunicazioni, salvo opportune opere di consolidamento.

- è vietata l'apertura di nuovi sentieri e strade carrabili fatta eccezione per le opere e i tracciati funzionali alla difesa del suolo e alla coltivazione del bosco; i tratti di sentieri esistenti devono essere opportunamente attrezzati con opere di difesa, sentiti gli organismi ed enti competenti di cui alla L.R. 18 dicembre 1986, n° 52, e devono essere segnalati mediante la tabellazione in sito.

31.3. In tutto il territorio del PATI sulle aree interessate da rischio e/o pericolosità per frane, smottamenti, cadute massi, ecc, possono essere consentite le attività di movimentazione e/o asporto di materiali, comprese le attività di cava, finalizzate alla messa in sicurezza di siti medesimi previo idoneo progetto

32 - PENALITÀ AI FINI EDIFICATORI

Ai fini della salvaguardia del patrimonio ambientale, della sicurezza del territorio e delle relative opere infrastrutturali il PATI classifica i terreni secondo due classi relative alla compatibilità geologica:

- Classe di compatibilità II: terreni idonei a condizione;
- Classe di compatibilità III: terreni non idonei.

32.1 - CLASSE DI COMPATIBILITÀ II – TERRENI IDONEI A CONDIZIONE

Nel territorio comunale sono presenti le seguenti tipologie di terreni:

a) Terreni idonei a condizione tipo a): - terreni in cui le condizioni complessive possono presentare elementi di riduzione delle caratteristiche di idoneità alla edificazione come: pericolosità caduta massi, rischio idrogeologico, pendenza elevata, condizioni del substrato non ottimali, condizioni di pericolosità in caso di eventi meteo molto intensi, evidenze di movimenti franosi di modesta importanza. Gli eventuali interventi edilizi dovranno prevedere adeguate e puntuali indagini finalizzate alla verifica della pericolosità relativa alla caduta massi ed alla sicurezza idrogeologica nell'area direttamente interessata dagli interventi medesimi e nelle zone limitrofe. Gli ambiti interessati da questa categoria sono individuati per differenza vale a dire è tutto il territorio non classificato ai sensi dei successivi punti b), c) e della successiva Classe III "terreni non idonei".

b) Terreni idonei a condizione di tipo b): terreni già identificati come pessimi nella precedente classificazione della penalità ai fini edificatori e la cui edificabilità è condizionata alla preliminare esecuzione di specifiche ed approfondite analisi relative allo stato di pericolosità dell'area per gli aspetti geologici, idrogeologici ed idraulici e che dovranno essere svolte in modo unitario per ciascuna delle singole aree di seguito elencate, secondo le modalità indicate nella relazione geologica e nello studio di compatibilità idraulica allegati al PATI:

- b1 San Nazario - Turri Relazione geologica, rilievo topografico, Analisi idraulica (vedi Compatibilità idraulica)
- b2 San Nazario – Pianari Relazione geologica, rilievo topografico
- b3 San Nazario - Collicello Relazione geologica, rilievo topografico, Analisi idraulica (vedi Compatibilità idraulica)
- b4 San Nazario – via Battistini Relazione geologica, rilievo topografico, Analisi idraulica (vedi Compatibilità idraulica)
- b5 San Nazario – Centro Relazione geologica, rilievo topografico, c5 San Nazario – Rivalta nord
Analisi idraulica (vedi Compatibilità idraulica)

c) Terreni idonei a condizione di tipo c): terreni la cui edificabilità è condizionata alla preliminare realizzazione di interventi di riduzione della pericolosità delle aree ed all'attuazione di un piano di manutenzione delle opere, nonché all'aggiornamento delle perimetrazioni, delle classi di pericolosità del PAI, secondo le procedure di cui all'art. 6 del PAI medesimo; gli interventi edilizi dovranno essere conformi a quanto prescritto dal PAI per le nuove classi di pericolosità assegnate. Tali aree sono le seguenti:

- c5 San Nazario – Rivalta nord
- c6 San Nazario – Rivalta sud
- c7 San Nazario – Pian dei Zocchi
- c8 San Nazario – Turri
- c9 San Nazario – Merlo
- c10 San Nazario – Lanari

2 - CLASSE DI COMPATIBILITÀ III – TERRENI NON IDONEI

Terreni in cui per le particolari condizioni di pendenza, di situazione morfologica e di condizioni di pericolosità idrogeologica non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 delle Norme di attuazione del PAI in relazione alla classe di pericolosità geologica e da valanga definita dal PAI.

33 - NORME DI TUTELA IDRAULICA E DEI CORPI IDRICI

33.1 - Tutti i corpi idrici, sono soggetti oltre che alla speciale regolamentazione idraulica prevista dalla normativa vigente:

a speciale tutela paesaggistica per l'importanza che anche sotto tale riguardo rivestono;

alle norme del PATI ed in particolare dalle norme e indicazioni specifiche contenute nella relazione tecnica e negli allegati alla Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al PATI stesso.

33.1.1 - Il P.I. recepisce i corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera c), come precisati nella DGR 12 luglio 2004 n. 2186, ed il corrispondente elenco degli idronomi che interessano il comune di San Nazario che comprende il solo Fiume Brenta.

33.1.2 - Vanno rispettate le prescrizioni di cui all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004. Si definisce come origine del vincolo l'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, il limite dell'area demaniale. Particolare cura va osservata nel consentire interventi su manufatti tipici esistenti, sui gruppi arborei, sui boschi e sulla vegetazione caratteristica.

33.1.3 - Il PI dispone che i corsi d'acqua di pregio ambientale, indicati nelle tavole di progetto con relative zone di tutela, vengano salvaguardati sulla base delle seguenti disposizioni:

- conservare il carattere ambientale delle vie d'acqua mantenendo i profili naturali del terreno, le alberate, le siepi, compatibilmente con le primarie esigenze idrauliche e recupero degli accessi fluviali;
- realizzare le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua, agli impianti, ecc, nonché le opere necessarie per l'attraversamento dei corsi d'acqua; le opere devono essere realizzate nel rispetto dei caratteri ambientali del territorio.
- Nelle zone di tutela ricadenti all'interno delle zone agricole, non sono consentite nuove edificazioni per una profondità di m. 10 dall'unghia esterna dell'argine principale, o, in assenza di arginature, dal limite dell'area demaniale.
- Si richiamano altresì le disposizioni inerenti i corsi d'acqua principali, di cui al successivo ed indicati nelle tav. 1 e 2, e quelle contenute nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al PATI

33.1.4 - Lungo il corso del fiume Brenta, sono vietati interventi che possano compromettere le situazioni di pregio naturalistico-ambientali presenti, nonché le opere di ingegneria idraulica di valore storico-testimoniale. In particolare è fatto divieto di costruzione di nuovi impianti o di recupero di impianti esistenti relativi alla captazione e diversione dall'alveo naturale delle acque a scopo idroelettrico, qualora destinati alla medesima funzione. Nella realizzazione delle eventuali opere di difesa idrogeologica si deve intervenire tenendo conto del mantenimento e della salvaguardia delle caratteristiche ambientali ed ecologiche presenti ed adottando, ove possibile, tecniche proprie dell'ingegneria naturalistica, e, dove non possibile, adottando opere di mascheramento naturalistico. Sono vietati interventi estesi che comportino l'impermeabilizzazione dell'alveo. La captazione delle acque deve essere effettuata evitando alterazioni dell'equilibrio ecologico del sistema idraulico. Lungo il corso del fiume Brenta, deve essere garantito il deflusso minimo vitale, nei limiti previsti dal Piano di Tutela, per assicurare la vita della fauna ittica, nonché la costruzione delle scale di rimonta per il pesce.

33.2.1 - Ai sensi del DPR n. 236 del 24/5/1988, nella tavola n. 1 del PI vengono individuate le zone di tutela assoluta.

Le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua pubblici e le relative fasce di rispetto (10 ml dal piede esterno dell'argine o dal ciglio superiore della scarpata se non arginati) non possono essere ricomprese all'interno dei perimetri dei piani urbanistici attuativi, o degli interventi di trasformazione territoriale in genere, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico, non essendo in ogni caso computabili ai fini della determinazione della capacità edificatoria sia per le aree di futura espansione sia per quelle già urbanizzate.

Le aree comprese entro una distanza di ml. 10.00 dalle opere di presa e dalle costruzioni di servizio degli acquedotti sono classificate come zone di tutela assoluta.

33.2.2 - Nelle zone di tutela assoluta è vietata qualsiasi edificazione e comunque qualsiasi intervento che possa alterare l'assetto fisico ed idrogeologico dei luoghi. Gli interventi dovranno essere specificamente autorizzati da parte dell'Ente competente per la rete interessata (U.P. Genio Civile di Vicenza), fermo restando l'obbligo di tenere completamente sgombera da impedimenti una fascia di almeno 4 m.

33.2.3 - Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati, di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- b) accumulo di concimi organici;
- c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- d) aree cimiteriali;
- e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- f) apertura di cave e pozzi;
- g) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;

- i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- l) impianti di trattamento di rifiuti;
- m) pascolo e stazzo di bestiame.

33.2.4 - Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento. Sono sempre consentite le opere di difesa idrogeologica, comprese le opere attinenti la regimazione e la ricalibratura della sezione degli argini e degli alvei, quali: difese delle sponde, briglie, traverse, scale di risalita per il pesce, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi successivi, fatto salvo il parere degli enti competenti in materia idraulica.

33.2.5. È inoltre consentita la piantumazione di specie adatte al consolidamento delle sponde. Eventuali ponti devono garantire una luce libera sufficiente a far defluire la portata massima, utilizzando come riferimento quella utilizzata dalla pianificazione di bacino o corrispondente ad un tempo di ritorno di 100 anni, con il franco sufficiente a prevenire l'eventuale ostruzione causata dal materiale trasportato dalla corrente; qualora la modesta rilevanza dell'intervento non giustifichi il ricorso agli specifici modelli di calcolo dell'idraulica fluviale si dovrà garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero.

33.2.6. Nei tratti di percorso interni all'insediamento, vanno consolidati o ricostruiti, dove possibile, le relazioni con gli spazi pubblici contigui (strade, percorsi pedonali, piazze, aree verdi, ecc.).

33.3 – Direttive

33.3.1 - Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con le disposizioni che il PATI ha definito per i singoli ATO nonché le indicazioni e prescrizioni fornite dalla Valutazione di Compatibilità idraulica come integrata dal parere dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione prot. 1697/B55/4 del 19 sett. 2008, e dal parere del Genio Civile, Unità periferica di Vicenza, prot. 380684 del 22 luglio 2008.

33.3.2 - Per il rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale, del Permesso di Costruire, relativo ad ogni opera o urbanizzazione che comporti aggravio al regime idraulico attuale, il soggetto richiedente dovrà allegare agli altri elaborati progettuali, uno studio idraulico relativo alla progettazione specifica delle opere idrauliche di compensazione e mitigazione previste per l'area in esame. La relazione idraulica dovrà essere redatta conformemente alla D.G.R. n. 2948/2009. In particolare, dovrà contenere una valutazione quantitativa delle portate di massima piena effettuate in corrispondenza della sezione di chiusura relativa al bacino sotteso dall'area in esame. Tale valutazione dovrà essere svolta sia per la condizione attuale della superficie in oggetto, sia per quella di progetto. Dal confronto tra le due condizioni di calcolo dovrà emergere con chiarezza l'alterazione nel regime idraulico della rete idrografica locale, per effetto dell'impermeabilizzazione del suolo (cagionata dalla realizzazione del progetto). La relazione idraulica dovrà contenere:

- il dimensionamento delle opere idrauliche necessarie per la compensazione dei maggiori deflussi (dovrà essere garantito il principio dell'invarianza idraulica);
- il dimensionamento delle opere di modulazione delle portate al corpo idrico di recapito;
- il dimensionamento delle opere di infiltrazione nella falda freatica (dove consentito).

a) Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni

- Le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non aumentare i coefficienti di deflusso e i coefficienti idrometrici, incompatibili con le capacità della rete scolante. Pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbricati.

- Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori al quelle stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine, si metteranno in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione. Queste saranno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al piano.

b) Superfici impermeabili

- Prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio).

- Utilizzo preferenziale di pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo drenante ovvero permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m;

c) Reti di smaltimento delle acque

- prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggio, basse pendenze e grandi diametri;
- valutazione dell'opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante.

d) Aree a verde pubbliche/private

- Negli interventi di nuova urbanizzazione, individuazione di aree a verde, pubbliche e/o private, configurate, dal punto di vista plano-altimetrico, in modo da renderle ricettori di parti non trascurabili di precipitazione defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe, e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Tale bacino andrà localizzato preferibilmente a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare, ovvero lungo le sponde di scoli o canali a valenza pubblica (consorziale, comunale o di competenza del Genio Civile), anche per permettere futuri interventi di mitigazione e la manutenzione dei corsi d'acqua.

e) Interventi organici di mitigazione e compensazione idraulica

- Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga di dover ridefinire con una visione unitaria il deflusso meteorico dell'intera zona urbanizzata, potrà essere presa in considerazione l'idea di monetizzare le opere prevedibili all'interno dei singoli lotti e/o comparti, assumendosi quindi l'onere di realizzare, con i fondi accantonati, un complesso organico ed efficiente di interventi. Questi dovranno necessariamente essere definiti nei futuri PI e realizzati preliminarmente alle nuove urbanizzazioni.

33.4 – Prescrizioni

Per le aree P1 e P3 definite dal PAI e riportate negli elaborati del P.I. si applicano le norme di cui agli art. 9 -14 delle NTA del PAI stesso, ovvero di nuovi strumenti di pianificazione previsti dalla Direttiva Alluvioni (CE/2007/60) in fase di recepimento da parte degli Stati Membri tra cui l'Italia..

33.4.1 - Devono essere salvaguardate le vie di deflusso dell'acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità di ristagno, in particolare va assicurata:

- la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e consistenza);
- scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;
- ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una sezione utile sufficiente a far defluire la portata massima, corrispondente ad un tempo di ritorno di 100 anni, con il franco sufficiente a prevenire l'eventuale ostruzione causata dal materiale trasportato dall'acqua; qualora la modesta rilevanza dell'intervento non giustifichi il ricorso agli specifici modelli di calcolo dell'idraulica fluviale si dovrà garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
- si dovrà assicurare la continuità delle vie di deflusso tra monte e valle delle strade di nuova realizzazione, mediante la realizzazione di scoline laterali e opportuni manufatti di attraversamento. In generale si dovrà evitare lo sbarramento delle vie di deflusso in qualsiasi punto della rete drenante, per evitare zone di ristagno;
- l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazione idraulica adeguate;
- nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, di norma non sono ammessi gli interventi di tombinamento. Solo in presenza di situazioni eccezionali tali tipologie di intervento potranno essere autorizzate. Sarà peraltro compito del soggetto richiedente dimostrare il carattere di eccezionalità della situazione. In tal caso il tombinamento dovrà rispettare la capacità di deflusso preesistente e il rispetto del volume d'invaso preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata).
- particolare attenzione e sensibilità dovrà essere mantenuta per le acque inquinate di prima pioggia provenienti dai piazzali di manovra e dalle aree di sosta degli automezzi; nello specifico quando è previsto che lo smaltimento degli afflussi raccolti da questi avvenga per infiltrazione nel suolo. In tali casi potrà essere utile valutarne la destinazione ad un disoleatore per il trattamento, prima della consegna finale al corpo ricettore. In ogni caso dovrà essere ottemperato a quanto prescritto dall'art. 39 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.
- le piste ciclopedonali consentite nelle Norme di Attuazione del PATI dovranno essere autorizzate dall'Ente competente per la rete interessata (U. P. Genio Civile di Vicenza) nel caso ricadano nelle fasce di rispetto fluviale.

33.4.3 - Resta inteso che in fase di progettazione dei singoli interventi che in futuro saranno avviati nel territorio del PATI dovrà comunque essere effettuato il calcolo del volume acqueo da mitigare idraulicamente secondo le norme di settore e dovrà essere scelto il maggiore tra quello calcolato e quello minimo indicato nell'elenco di cui sopra.

33.4.4 - Le misure compensative per la valutazione del volume di invaso utile alla laminazione delle piene si dovranno basare su curve di possibilità pluviometrica relative ad un tempo di ritorno

pari a 50 anni con riferimento anche alle durate giornaliere, orarie e inferiori all'ora, possibilmente aggiornate all'ultimo anno disponibile;

33.4.5 - Le misure compensative di mitigazione relative all'incremento dei volumi di deflusso superficiale dovranno venire individuate almeno nella misura del 50% degli aumenti di portata calcolati con opere di invaso.

CAPO VII - PIANO DI AREA DEL MASSICCIO DEL GRAPPA

34 - DISPOSIZIONI GENERALI

34.1 L'area individuata con apposito perimetro nella tavola n. 13.1 del PI, comprendente la parte montana del Massiccio del Grappa, è soggetta alle norme contenute nei successivi articoli. L'area è compresa nel PAMG adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 7092 del 23/12/1986. Tale area è classificata nella tavola n. 3 degli elaborati del PAMG come zona agro-silvo-pastorale montana.

34.2 Le indicazioni del PI relative all'area montana del Massiccio del Grappa sono raggruppate per ambiti tematici, con la seguente suddivisione:

- 1) "unità di paesaggio" con riferimento ai titoli II (sistemi ambientali) e III (Ambiti visuali e panoramici) delle norme e direttive del PAMG;
- 2) "valori naturalistici e storici" con riferimento al titolo IV (tutela dei valori naturalistici e storici) delle stesse norme;
- 3) "sistema insediativo, infrastrutturale e turistico" con riferimento al titolo V (sistema insediativo, infrastrutturale e turistico) delle stesse norme.

34.3 Le norme relative all'area del Massiccio del Grappa vengono riportate nei successivi articoli, secondo il seguente schema:

- 1) norme contenute direttamente nel PAMG;
- 2) norme definite in sede di PI in applicazione di direttive contenute nel PAMG;
- 3) richiami ad altri articoli delle presenti norme, per situazioni o categorie di oggetti che vengono trattati in maniera unitaria sia per il fondovalle che per la zona montana.

34.bis- UNITA' DI PAESAGGIO

Nella tavola n. 13.3 del PI sono individuate le seguenti categorie di aree ed oggetti:

- 1-unità di paesaggio
- 2-linee di skyline
- 3-strade panoramiche
- 4-punti di vista

34.1 Unità di Paesaggio

Nella tavola n. 13.3 del PI vengono individuate 5 unità di paesaggio, derivanti dalla

- sovrapposizione dei seguenti parametri:

- sistemi ambientali, come definiti nel titolo II° del PAMAG;
- ambiti visuali e panoramici, come definiti nel titolo III° del PAMG.

34.1.1 - Unità di paesaggio 1

Fa parte del sistema intermedio di versante, che si estende dal sistema di fondovalle (con linea di demarcazione sulle curve di livello a circa 200-300 m s.l.m.) al sistema montano (con linea di demarcazione sulle curve di livello a circa 1000 m s.l.m.); dal punto di vista visivo si caratterizza come ambito dominante pedemontano.

L'area è classificata parte come agricola E/2, parte come improduttiva E/5, nonché come zona di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/04.

Non sono consentite nuove edificazioni, per gli edifici ed i manufatti d'interesse storico-ambientale, compresi annessi e stalle, sono ammessi gli interventi previsti dal punto 36.2 - *Edifici di interesse ambientale*, per le seconde case sono ammessi gli interventi previsti dal punto 36.4 - *Seconde case*.

Non è ammessa la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con esclusione di quelle agro-silvo-pastorali che devono di norma utilizzare, anche con possibilità di integrazioni e modifiche, i vecchi tracciati di mulattiere o sentieri; sono ammesse le piste di servizio silvicolturale previste dai piani di riassetto forestale, purché con fondo naturale o stabilizzato, sezione massima di m 4.00, con opere di sostegno, contenimento e presidio eseguite con materiali e strutture tradizionali, secondo i criteri della bioingegneria forestale.

E' vietato recintare o chiudere con strutture fisse sentieri o mulattiere, anche se di proprietà privata.

Non è consentita la manomissione e l'asporto di materiale dai resti degli eventi bellici quali trincee e ricoveri.

E' vietata la formazione di discariche e il deposito di materiali di qualsiasi genere se non negli appositi contenitori e nelle zone predisposte dall'ente pubblico.

E' ammessa la coltivazione del prato da sfalcio e il ripristino delle aree a prato oggi dismesse, la realizzazione di rimboschimenti e di interventi necessari al controllo del dissesto idrogeologico.

34.1.2 - Unità di paesaggio 2

Fa parte del sistema ambientale montano, di cui costituisce la parte iniziale, dalla fine del sistema di versante (con linea di demarcazione circa sull'isoipsa 1000 m s.l.m.) fino alla dorsale Col Moschin - Col Caprile (quota da 1000 a 1300 m s.l.m.) e dal punto di vista visivo si caratterizza come ambito dominante montano. L'area è classificata come zona agricola E/2, e zona di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/04.

Devono essere conservati gli elementi caratteristici del paesaggio rurale: il bosco con le aree aperte e le zone a pascolo e prato, le essenze arboree, i segni di confine tra le proprietà fondiarie; sono ammesse operazioni di rimboschimento e la trasformazione del pascolo in prato da sfalcio.

Trattandosi di zona panoramicamente esposta, non sono ammesse nuove costruzioni: per gli edifici ed i manufatti d'interesse storico-ambientale, compresi gli annessi rustici e le stalle, sono ammessi gli interventi previsti nel punto 36.2 - *Edifici di interesse ambientale*, per le seconde case sono ammessi gli interventi previsti nel punto 36.4 - *Seconde case*.

Sono consentiti annessi rustici ed allevamenti aziendali secondo le prescrizioni del punto 36.5 - *Annessi rustici e allevamenti aziendali*, nel rispetto delle indicazioni contenute nel "PQAMA".

Non è ammessa la chiusura dei fondi rurali e dei lotti con recinzioni fisse. Non è consentita la realizzazione di nuove strade, con esclusione di quelle agro-silvo-pastorali che devono di norma utilizzare anche con possibilità di integrazioni e modifiche, i vecchi tracciati di mulattiere o sentieri; sono ammesse le piste di servizio silvicolturale previste dai piani di riassetto forestale, purché con fondo naturale o stabilizzato e sezione massima di m 4,00 e con opere di sostegno, contenimento e presidio eseguite con materiali e strutture tradizionali, secondo i criteri della bioingegneria forestale. E' consentita la manutenzione dei sentieri e delle mulattiere esistenti, escludendo l'asfaltatura, la chiusura e recinzione con elementi fissi.

34.1.3 - Unità di paesaggio n. 3

Fa parte del sistema ambientale montano ed è costituita dai pendii più bassi sui fianchi della valle di S. Lorenzo; dal punto di vista visivo si caratterizza come ambito concluso.

E' classificata come zona E/3.

Devono essere conservate le componenti del paesaggio rurale tipico della piccola proprietà (aree ad uso misto a prato, bosco, pascolo) e degli elementi costituenti il contesto ambientale degli edifici; sono consentiti interventi di trasformazione del pascolo in prato da sfalcio e il rimboschimento con essenze tipiche dell'habitat locale.

E' consentita la manutenzione della viabilità esistente mantenendo il fondo stradale con le medesime caratteristiche; è vietata la realizzazione di nuove strade sia ad uso pubblico che privato, se non limitatamente a quelle necessarie per raggiungere le aree da adibire a servizi pubblici e spazi di sosta che andranno individuate con apposito strumento urbanistico attuativo.

Non è ammessa la chiusura, con mezzi fissi, di mulattiere, sentieri e comunque della viabilità vicinale né la recinzione dei fondi con muri, reti metalliche o altro manufatto.

Sono consentiti interventi edilizi, secondo le norme dei punti 36.2 - *Edifici di interesse ambientale*, 36.4 - *Seconde case*

, 36.6 - *Attrezzature ricettive*

.

34.1.4 - Unità di paesaggio n. 4

Fa parte del sistema ambientale montano, ed è costituita dal fondo della valle di S. Lorenzo; dal punto di vista visivo si caratterizza come ambito concluso.

Per gli edifici ed i manufatti d'interesse storico-ambientale, compresi gli annessi rustici e le stalle, sono ammessi gli interventi previsti nel punto 36.2 - *Edifici di interesse ambientale*

; per le seconde case sono ammessi gli interventi previsti nel punto 36.4 - *Seconde case*

. Per gli annessi rustici e le stalle, valgono le norme del punto 36.5 - *Annessi rustici e allevamenti aziendali*

, sono consentite nuove edificazioni previa redazione di PUA, secondo le prescrizioni del successivo punto.

Qualsiasi intervento di nuova urbanizzazione va sottoposto ad apposito PUA, avente come ambiti minimi quelli definiti dal presente Piano degli Interventi, e dovrà contenere prescrizioni inerenti: le tipologie costruttive, la viabilità esistente e di progetto, sia carraia che pedonale, le sistemazioni delle aree a verde con specificazione delle essenze arboree esistenti e da piantumare, le reti tecnologiche esistenti e di progetto, le aree di valore ambientale e i coni ottici, le utilizzazioni esistenti e previste dei fondi rurali, le destinazioni d'uso delle aree a servizio.

E' vietata la chiusura con manufatti fissi dei sentieri, mulattiere, strade, anche private.

34.1.5 - Unità di Paesaggio n. 5

Fa parte del sistema ambientale montano, e comprende le zone di pendio dalla valle di S. Lorenzo alla cresta degli Asoloni (dal Col della Beretta al Monte Asolone) che funge anche da confine amministrativo; dal punto di vista visivo si caratterizza come ambito dominante montano.

E' classificata come zona agricola E/2, e come zona di tutela ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/04.

Si prevede la conservazione del paesaggio agrario e dei suoi elementi anche puntuali; è ammessa la conversione da pascolo a prato da sfalcio e l'attività di rimboschimento, con scelte di essenze compatibili con l'habitat locale.

Non sono consentite nuove edificazioni; per edifici e manufatti d'interesse storico-ambientale, compresi annessi rustici e stalle, sono ammessi gli interventi previsti nel punto **36.2 - Edifici di interesse ambientale**

., per le seconde case sono ammessi gli interventi previsti nel punto **36.4 - Seconde case**

. Per gli annessi rustici, e le stalle, valgono le norme del punto **36.2 - Edifici di interesse ambientale**

Sono consentiti annessi rustici ed allevamenti aziendali secondo le prescrizioni del punto **36.2 - Edifici di interesse ambientale**

.

E' consentita la manutenzione della viabilità esistente (sentieri, mulattiere, strade), mantenendo il fondo, le dimensioni di carreggiata ed i tracciati attuali; non è ammessa la chiusura delle stesse, anche se di proprietà privata, con mezzi fissi né la recinzione di proprietà fondiarie e dei lotti.

Non è ammessa la realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con esclusione di quelle agro-silvo-pastorale che devono di norma utilizzare, con possibilità di integrazioni e modifiche, i vecchi tracciati di mulattiere o sentieri; sono ammesse le piste di servizio silvicolturale previste dai piani di riassetto forestale, purché con fondo naturale, sezione massima di m 3.00, con opere di sostegno, contenimento e presidio eseguite con materiali e strutture tradizionali, secondo i criteri della bioingegneria forestale.

Non è consentita la creazione di discariche o depositi a cielo aperto di materiali.

34.2 - Linee di skyline

Nella tavola 13.1 del PI sono individuate le linee di skyline, corrispondenti alle dorsali principali. Lateralmente alla linea di culmine vengono previste zone di rispetto, all'interno delle quali sono vietate le nuove edificazioni; per gli edifici di interesse storico-ambientale sono ammessi gli interventi previsti da successivo punto 36.2 - Edifici di interesse ambientale
- per le seconde case sono ammessi gli interventi previsti al punto 36.4 - Seconde case
- per i villaggi turistici sono ammessi gli interventi di cui al punto 36.3 - Villaggi turistici

34.3 - Strade panoramiche

Nella tavola 13.1 del PI sono individuate le strade panoramiche.

Sul lato della strada dove si apre la visuale panoramica sono previste adeguate fasce di rispetto, all'interno delle quali valgono le norme del precedente punto 32.2. La fascia di rispetto della strada panoramica deve in ogni caso non essere inferiore a 50 metri.

34.4 - Punti di vista panoramici

Nella tavola 13.1 del PI sono individuati i principali punti di vista. Il cono visuale che si gode da tali punti di vista è protetto da adeguate fasce di rispetto, all'interno delle quali valgono le norme del precedente punto 34.2 - Linee di skyline

35 - VALORI NATURALISTICI E STORICI

Nella tavola 13.1 del PI vengono individuati i seguenti ambiti:

- 1) ambiti di interesse geologico e geomorfologico;
- 2) aree di interesse naturalistico;
- 3) zone boscate;
- 4) paesaggio agrario di interesse storico-ambientale;
- 5) ambiti di interesse storico;
- 6) strade militari, sentieri e mulattiere;
- 7) attività estrattive.

35.1 - ambiti di interesse geologico e geomorfologico

35.1.1 - Il PI individua gli ambiti di interesse geologico e geomorfologico, corrispondenti alle grotte e siti carsici, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 54/80.

Nella tavola 13.1 del PI sono definite le aree di rispetto in corrispondenza degli imbocchi delle grotte.

35.1.2 - In tali aree sono ammessi esclusivamente interventi atti a favorire l'ordinato accesso del pubblico (percorsi pedonali, formazione di aree di sosta, interventi di ricomposizione ambientale e paesaggistica, posizionamento di opportuna segnaletica, ecc.); è altresì vietato il deposito e lo scarico di qualsiasi rifiuto, nonché ogni altra opera suscettibile di alterare lo stato dei luoghi o dei sistemi ambientali, ecologici e geomorfologici.

35.2 - ambiti di interesse naturalistico

35.2.1 - Nella tavola n. 13.1, 13.3 del PI sono individuate le aree di interesse naturalistico.

35.2.2 - Nelle aree di interesse naturalistico deve essere favorita la conservazione integrale dei beni esistenti ed in particolare di quelli relativi alla flora e alla vegetazione.

35.2.3 - All'interno di queste aree sono vietati tutti gli interventi e le attività che possono causare distruzioni, danneggiamenti ed alterazioni dell'ambiente naturale.

In particolare sono vietati interventi di rimboschimento degli ambiti floristici che possano compromettere la sopravvivenza delle specie notevoli, rare ed endemiche; dovranno inoltre essere censiti e tutelati gli individui arborei secolari, fatte salve le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale.

All'interno delle aree succitate sono consentite le attività produttive tradizionali quali sfalcio, pascolo e interventi silvicolturali previsti nei piani di assestamento forestale con particolari criteri naturalistici al fine di tutelare ed incentivare la fauna locale.

35.2.4 - Nelle aree di interesse naturalistico si devono rispettare le seguenti norme:

- sono consentite solamente costruzioni pertinenti alla conduzione agricola, con volumetria, riferita alla sola residenza non superiore a 0,0005 mq/mq e comunque non oltre i 1300 metri di altitudine, nel rispetto delle norme contenute nel PQAMA;
- per gli edifici esistenti sono consentiti unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, adeguamento igienico e sanitario, ristrutturazione ed ampliamento nel rispetto delle norme del PQAMA;
- non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le

recinzioni temporanee a protezione delle attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi e agli usi agricoli e zootecnici.

35.3 - zone boscate.

35.3.1 - Nelle tavole del PI sono individuate le aree interessate dal patrimonio boschivo o suscettibili di azioni di rimboscamento a breve termine, sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera g), dove è previsto il mantenimento ed il potenziamento della superficie boscata esistente.

Sono distinte:

- zone boscate golenali, che interessano le fasce golenali del fiume Brenta caratterizzate dalla presenza di vegetazione tipica delle zone umide;
- zone boscate montane, che interessano il massiccio del Grappa, caratterizzate dalla presenza di vegetazione tipica delle aree montane.

35.3.2 - In tali aree è consentita l'apertura e/o la sistemazione di piste di servizio silvicolturale previste dai piani di riassetto forestale, purché con fondo naturale, sezione massima di m 3,00, con opere di sostegno, contenimento e presidio eseguite con materiali e strutture tradizionali secondo i criteri della bioingegneria forestale.

35.3.3 - Sono vietate le nuove edificazioni.

35.3.4 - E' vietato procedere a movimenti di terra, abbattimento di alberature, realizzazione di strade carrabili, fatta eccezione per le opere funzionali alla manutenzione del bosco ed alla difesa del suolo.

35.3.5 - La posa di cavi aerei di telecomunicazioni o di distribuzione di energia elettrica è vietata all'interno delle zone boscate. Essa può essere consentita eccezionalmente solo qualora non esista nessuna alternativa, anche se più lunga, all'esterno di dette zone. Comunque gli allineamenti suddetti dovranno seguire strade esistenti, sentieri spartifuoco e altre tracce preesistenti.

35.3.6 - Le zone boscate distrutte o danneggiate dal fuoco non cambiano la propria destinazione e su di esse vi è assoluto divieto di compiere qualsiasi opera di qualsiasi genere, al di fuori del rimboscamento, del ripristino della vegetazione.

35.3.7 - Le zone boscate di proprietà pubblica vanno gestite ed utilizzate in conformità ai piani di assestamento forestale di cui alla Legge forestale regionale 13 settembre 1978 n. 52 e secondo le prescrizioni di massima di polizia forestale. Le zone boscate di proprietà privata vanno gestite secondo le prescrizioni di massima e le norme di polizia forestale, e quando esistenti, in conformità ai piani di riordino forestale

35.4 - zone gravate da usi civici.

32.4.1 - Il PI recepisce le zone gravate da usi civici e sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera h), e della l.r. 22 luglio 1994, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.

35.4.1 - Vincoli

I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorali; inoltre il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

I terreni di uso civico sono sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, lett. h), del D. lgs. 42/04.

L'inalienabilità ed il vincolo di destinazione dei terreni ad uso civico con destinazione attuale a bosco/pascolo possono essere derogati solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale.

L'autorizzazione regionale all'alienazione o al mutamento di destinazione delle terre di uso civico può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 31/94 e dell'art. 12 della L. 1766/27, per le finalità agro-forestali richiamate dall'art. 41 del regio decreto n. 332/1928 ovvero per altre finalità di interesse pubblico.

Nel caso l'alienazione avvenga tramite permuta di terreni di uso civico con terreni patrimoniali, i terreni acquisiti in permuta dal Comune vengono assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del demanio civico.

Eventuali contratti di alienazione o di concessione a terzi di terreni di uso civico stipulati in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della L.R. 31/94 e all'art. 12 della L. 1766/27 sono nulli. Il certificato di destinazione urbanistica dovrà riportare la presenza del vincolo di uso civico

35.5 - paesaggio agrario di interesse storico-ambientale

32.5.1 - Nelle tavole del PI sono individuate le testimonianze più significative del paesaggio agrario tradizionale.

In particolare sono state individuate le aree caratterizzate dalla presenza di terrazzamenti, costituiti da muri di sostegno pietrame a secco (masiere) e i con di detrito.

35.6 - con di detrito

Negli ambiti dei coni di detrito e dei detriti di falda definiti come invariati paesaggistiche dal PATI non sono ammessi interventi di alterazione dei siti e delle relative caratteristiche naturali: non sono ammesse attività estrattive a cielo aperto

35.7 - terrazzamenti

Prescrizioni

La manutenzione ed il recupero dei terrazzamenti deve realizzarsi con l'utilizzo di materiali e tecniche tipiche delle tradizioni locali; è ammesso l'utilizzo di leganti nelle parti non a vista. All'esterno delle aree di urbanizzazione consolidata e delle linee preferenziali di sviluppo insediativo è fatto divieto di manomettere, anche per finalità colturali, la pendenza dei suoli sui terrazzamenti. All'interno delle aree di urbanizzazione consolidata e delle linee preferenziali di sviluppo insediativo gli interventi dovranno essere compatibili con la morfologia dei terrazzamenti esistenti, assicurandone la tutela e la salvaguardia o il ripristino morfologico. In ogni caso è vietata la demolizione, anche in parte, dei muretti in pietrame a secco (masiere) che sostengono i terrazzamenti sulle pendici delle valli nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. Nei terrazzamenti già coperti da vegetazione forestale inquadrabile come bosco ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/78, gli interventi sulla vegetazione medesima dovranno essere eseguiti nel rispetto delle procedure definite dalla normativa forestale vigente. È vietata la riconversione a bosco dei terrazzamenti

35.8 - Nelle zone di tutela del paesaggio agrario, è vietato procedere a movimenti di terra, lavori di demolizione, alterazioni dei percorsi e dei corsi d'acqua, abbattimento di macchie e filari alberati, fatta eccezione per le opere funzionali all'attività agricola e alla difesa del suolo.

325.9 - Tali prescrizioni si devono osservare anche nel caso di elementi assimilabili ai precedenti, ma non individuati dal PI.

35.10 - ambiti di interesse storico

35.10.1 - Nella tavola n. 13.3 del PI sono individuate le aree di interesse storico, dove si conservano tracce e testimonianze degli eventi bellici della grande guerra 1915-1918; sono altresì riportate le strade militari costruite durante il conflitto. Si applicano le misure idonee di tutela dei beni, testimonianza della Grande Guerra, in conformità a quanto previsto dalla L. 7 marzo 2001, n. 78 e dalla l.r. 43/97.

35.10.2 - All'interno di tali aree sono vietati sbancamenti, movimenti di terra, sistemazioni delle aree agro-silvo-pastorali suscettibili di alterare o comunque modificare i segni storici legati alle vicende della grande guerra.

E' vietata l'apertura di nuove strade o piste ad eccezione di quelle agro-silvo-pastorali e di servizio previste dai piani di riassetto forestale, purché con fondo naturale, sezione massima di m 3,00, con opere di sostegno, contenimento e presidio eseguite con materiali e strutture tradizionali secondo i criteri della bioingegneria forestale.

35.10.3 - Non sono consentite nuove costruzioni; gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono avvenire nel rispetto delle norme del PQAMA.

35.11 - strade militari, sentieri e mulattiere

35.11.1 - Nella tav. 13.1 del PI sono riportate le strade militari e le direttrici degli antichi sentieri e mulattiere.

35.11.2 - L'Amministrazione comunale potrà predisporre un programma per il recupero di tali infrastrutture, assicurandone la manutenzione e stimolandone l'utilizzazione turistica mediante adeguata segnaletica.

I sentieri e le mulattiere saranno interdetti al traffico automobilistico e motociclistico riservandoli alla percorribilità pedonale; è permesso il transito alle biciclette, ai cavallerizzi ed ai mezzi di soccorso nonché a quelli strettamente pertinenti alle attività agro-silvo-pastorali; i sentieri devono inoltre mantenere un fondo naturale, con esclusione dei tratti a forte pendenza; essere provvisti di segnaletica e di aree di sosta opportunamente delimitate e distanziate; in dette aree potranno essere ammesse piccole strutture per il picnic (tavoli, panche, barbecue, cestini, portarifiuti, ecc.); le strade, i sentieri e le mulattiere devono mantenere, per quanto possibile, un fondo naturale; per i tratti in forte pendenza può essere consentita una pavimentazione rigida, preferibilmente in cemento.

35.12 - attività estrattive

35.12.1 - Nella tavola n. 13.1 del PI sono individuate le aree interessate da attività estrattive, sia quelle abbandonate o dismesse che quelle in attività.

35.12.2 - Per le zone interessate da cave abbandonate o comunque dismesse, deve essere predisposto un piano di "ricomposizione ambientale", con le finalità ed i contenuti dell'art. 14 della L.R. 44/1982.

35.12.3 - Per le zone interessate da cave in attività, valgono le seguenti direttive e prescrizioni da seguire nei progetti di coltivazione e in quelli di ricomposizione ambientale:

- deve essere favorita la coltivazione di cave ad anfiteatro, ad imbuto e in galleria, in

quanto determinano un minor impatto visivo ed ambientale nei confronti delle cave a messe corta;

- i piani di ricomposizione ambientale dovranno essere orientati prevalentemente al ripristino delle condizioni originarie con la ricostituzione del manto boschivo secondo i criteri della bioingegneria forestale.

- la pendenza delle scarpate deve essere contenuta nel limite di sicurezza del materiale prevedendo l'inserimento di banchine intermedie (terrazzamenti) aventi una larghezza minima di 3 metri, per consentire la messa a dimora di essenze arboree/arbustive.

Devono inoltre essere evitati fronti piatti o molto estesi fortemente estranei alla morfologia locale.

Deve essere pertanto prescritto che i fronti di scarpata abbiano in pianta un andamento a sterrata, con lati disposti secondo le irregolarità della roccia. Le forme naturali possono essere imitate mediante un'opportuna disposizione delle ultime esplosioni.

36 - SISTEMA INSEDIATIVO, INFRASTRUTTURALE E TURISTICO

36.1 - Nelle tavole n. 13.1 e 13.3 del PI vengono individuati:

- 1- Edifici di interesse ambientale
- 2- Villaggi turistici
- 3- Seconde case
- 4- Attrezzature ricettive
- 5- Campeggi
- 6- Spazi pubblici ed attrezzature
- 7- Impianti di risalita e zone sciistiche
- 8- Viabilità.

36.2 - Edifici di interesse ambientale

Valgono le norme generali riportate nei punti 12 e 13 della presente normativa.

I PUA ed i progetti edilizi riguardanti gli interventi sugli edifici di interesse ambientale devono rispettare le indicazioni riportate nel PQAMA.

36.3 - Villaggi turistici

I villaggi turistici esistenti sono classificati come zone E/4. Per essi il PI prevede il completamento con la possibilità di edificare sui lotti residui purché contestualmente si provveda alla riqualificazione ambientale degli insediamenti ed alla dotazione delle opere di urbanizzazione primaria e dei servizi mancanti.

La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla approvazione di un piano urbanistico attuativo.

Le nuove costruzioni devono rispettare i seguenti parametri:

- indice di edificabilità fondiaria = 0,15 mq/mq;
- volume massimo degli edifici = 500 mc;
- altezza massima = 6,80 m

36.4 - Seconde case

Nella tav. 13.1 del PI sono individuate le seconde case, che riguardano edifici recenti ad utilizzazione turistica, con esclusione di quelle già comprese nei villaggi turistici.

Per le seconde case (intese come unità abitative da cielo a terra) non comprese nei villaggi turistici, è prevista la possibilità di ampliamento di 60 mc e comunque del 20% del volume esistente, fino a 400 mc totali.

La concessione è subordinata alla predisposizione ed esecuzione di un progetto di inserimento ambientale che definisca le modalità di ricomposizione morfologica dell'intervento nel contesto ambientale nonché quelle tipologiche, architettoniche ed edilizie sull'edificio, compresa la parte preesistente, anche se non oggetto d'intervento.

36.5 - Annessi rustici e allevamenti aziendali

Valgono le norme generali riportate nel capo IV* della presente normativa, con riferimento alle diverse zone agricole.

Per gli edifici esistenti di interesse ambientale gli interventi devono rispettare le indicazioni riportate nel "PQAMA" di cui al punto 2 del presente articolo.

36.6 - Attrezzature ricettive

Nella tav.13.1 del PI sono individuate le attrezzature ricettive e di ristoro.

Per le attrezzature esistenti è ammesso l'ampliamento del 20% del volume esistente, e comunque fino a 1200 mc subordinato alle condizioni previste nel precedente paragrafo 36.4 - Seconde case

L'insediamento di nuove attrezzature è ammesso solo riutilizzando strutture edilizie non più usate, con la possibilità di realizzare ampliamenti per la dotazione di servizi nella misura prevista (dal precedente paragrafo).

36.7 - Spazi pubblici ed attrezzature

La localizzazione di spazi pubblici ed attrezzature di servizio dovrà avvenire nell'ambito di PUA, rispettando altresì le indicazioni contenute nel punto 34 - DISPOSIZIONI GENERALI della presente normativa.

36.8 - Impianti di risalita e zone sciistiche

Nella tavola n. 13.1 del PI sono individuati gli impianti di risalita esistenti e le relative zone sciistiche esistenti.

Sono ammessi interventi di razionalizzazione, completamento e potenziamento degli impianti esistenti; sono ammessi altresì nuovi impianti collegati a quelli esistenti, previa redazione di un PUA relativo all'intera area che preveda la localizzazione dei nuovi impianti, delle aree per parcheggio e di eventuali attrezzature ricettive e di sviluppo; il piano va soggetto a procedura di verifica d'impatto ambientale, ai sensi della L.R. 33/85.

Nella stagione invernale va favorito l'utilizzo delle strade e delle mulattiere esistenti per la pratica dello sci da fondo e dello sci escursionistico, in collegamento con le strutture malghive opportunamente attrezzate a scopo agriturismo.

36.9 - Viabilità

Per la rete stradale esistente sono consentite esclusivamente opere di sistemazione ordinaria, eventuale ampliamento e formazione di zone per la sosta, individuando aree turistiche attrezzate in corrispondenza delle visuali panoramiche particolarmente significative.

La viabilità di progetto dovrà seguire possibilmente percorsi già esistenti, con eventuali limitate modifiche o integrazioni, al fine di non compromettere ulteriormente il territorio.

E' comunque prescritta la formazione o la risistemazione delle scarpate e delle necessarie opere di sostegno, contenimento e presidio secondo i criteri della bioingegneria forestale o comunque con materiali tradizionali.

Si prescrive inoltre l'interdizione al traffico automobilistico lungo tutte le strade di penetrazione agraria e silvo-pastorale ad eccezione delle strade di collegamento con malghe ed altre strutture dotate di servizi per il turismo fermo restando il libero accesso per gli addetti alle attività agro-silvo-pastorali.

Sono altresì segnalati i principali percorsi escursionistici che devono essere ripristinati e valorizzati, in misura prioritaria rispetto agli altri, per il loro rilevante interesse storico-ambientale e paesistico.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

CAPO I - EDIFICI ESISTENTI

37 - EDIFICI ESISTENTI

37.1 - Edifici in contrasto con le destinazioni del PI

37.1.1. I fabbricati esistenti in contrasto con le destinazioni del PI, purché rispondenti alla normativa in vigore alla data della loro costruzione, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva e di adeguamento alle normativa sulla sicurezza fino al momento della realizzazione delle previsioni di PI.

Sono autorizzati i soli lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, estendendo comunque sul terreno di proprietà un vincolo di UF pari alla potenziale utilizzazione massima dello stesso edificio per l'uso consentito dal PI.

37.1.2. In caso di richiesta di altri interventi edilizi questi saranno soggetti alle norme e prescrizioni del PI.

37.2 - Edifici in zone soggette a PUA

37.2.1 - Per gli edifici esistenti in zone assoggettate a PUA, purché non in contrasto con la destinazione di zona, sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo.

Interventi diversi dai precedenti sono possibili solamente in seguito a PUA.

37.3 - Edifici in zone per viabilità, rispetto fluviale e aree soggette a tutela ambientale

37.3.1 - Per gli edifici esistenti, ubicati nelle zone per la viabilità, e nelle aree soggette alla tutela dell'ambiente, sono consentiti gli interventi, sono consentiti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con le prescrizioni di cui all'art. 41 della L.R. 11/04.

CAPO II - ATTIVITA' A SERVIZIO DEL TRAFFICO

38 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE CARBURANTI

38.1 Le strutture ed impianti per la distribuzione di carburanti, i relativi depositi, pensiline, piccoli volumi di servizio, impianti per il lavaggio dei veicoli, spazi per contenute officine di manutenzione e riparazione, per vendita di accessori auto e per l'insediamento di eventuali esercizi commerciali sono regolamentati dalla L.R. 23 del 23.10.2003 e dalla D. G. R. n. 1562/04.

CAPO III - VARIE

39 – COSTRUZIONI VARIE

39.1 autorimesse ed officine per la riparazione ed il lavaggio degli autoveicoli

- 39.1.1. Le attrezzature destinate ad autorimesse e ad officine per la riparazione e il lavaggio degli autoveicoli sono assimilate alle attività produttive industriali ed artigianali e sono pertanto consentite in tutte le zone che ammettono tali attività entro i limiti prescritti per ciascuna zona.
- 39.1.2. I distributori di benzina annessi alle attrezzature di cui sopra devono comunque rispettare le prescrizioni, specifiche di cui all'art. 38 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE CARBURANTI.
- 39.1.3. Depositi di materiali
I depositi di materiale a cielo libero di qualsiasi genere legati ad una attività produttiva o commerciale devono distare dai confini minimo m 1,50 e dalle strade minimo m 5,00 e non essere più alti di m 3. Lungo le intersezioni stradali le distanze vanno computate ai sensi del D.M 1404/68. Sono fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza.

39.4 - impianti sportivi privati

- 39.4.1. E' consentita la costruzione di impianti sportivi privati ad esclusivo servizio della residenza o di attività commerciali e turistiche alberghiere.
Tali impianti non dovranno prevedere di norma costruzioni in rilevato.
- 39.4.2. Nelle zone rurali gli impianti devono essere ricavati nell'area di stretta pertinenza del fabbricato principale. Devono essere rispettate le distanze previste dalle singole zone.
La costruzione è subordinata al rilascio di concessione.

39.5 - coperture mobili

- 39.5.1. Le coperture mobili (palloni pressostatici, pensiline e tettoie metalliche e simili) destinate a proteggere le attrezzature destinate allo svago, allo sport e alla ricreazione, sono consentite e soggette al rilascio di autorizzazione, purché a servizio di impianti già esistenti o di quelli ammissibili secondo le norme delle diverse zone.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

40 – VINCOLI E DEROGHE

40.1 VINCOLI DI INEDIFICABILITA'

I vincoli di inedificabilità, derivanti da licenze edilizie o concessioni ad edificare già rilasciate, relativi alla zona rurale, rimangono confermate qualora il PI non preveda una diversa destinazione per detta zona.

40.2 DEROGHE

L'Autorità Comunale competente, previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare alle prescrizioni del PI, limitatamente ai casi di edifici o d'impianti pubblici o d'interesse pubblico, ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 27 giugno 1985 n. 61.